

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1668/98 della Commissione, del 29 luglio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 1669/98 della Commissione, del 29 luglio 1998, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 3
- Regolamento (CE) n. 1670/98 della Commissione, del 29 luglio 1998, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 5
- Regolamento (CE) n. 1671/98 della Commissione, del 29 luglio 1998, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1408/97 7
- Regolamento (CE) n. 1672/98 della Commissione, del 29 luglio 1998, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1998 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria 8
- Regolamento (CE) n. 1673/98 della Commissione, del 29 luglio 1998, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1998 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli 11
- Regolamento (CE) n. 1674/98 della Commissione, del 29 luglio 1998, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1998 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96 13

Regolamento (CE) n. 1675/98 della Commissione, del 29 luglio 1998, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1998 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 509/97	15
Regolamento (CE) n. 1676/98 della Commissione, del 29 luglio 1998, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1143/98 relativo all'importazione di vacche e giovenche di alcune razze di montagna.....	17
* Regolamento (CE) n. 1677/98 della Commissione, del 29 luglio 1998, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (1).....	18
* Regolamento (CE) n. 1678/98 della Commissione, del 29 luglio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari	23
* Regolamento (CE) n. 1679/98 della Commissione, del 29 luglio 1998, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1099/98 del Consiglio e al rimborso parziale dei dazi all'importazione riscossi nell'ambito di un contingente di orzo di malteria.....	29
* Regolamento (CE) n. 1680/98 della Commissione, del 29 luglio 1998, che modifica i regolamenti (CE) n. 936/97, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata, e (CEE) n. 139/81, che definisce le condizioni cui è subordinata l'ammissione di taluni carni bovine congelate nella sottovoce 0202 30 50 della nomenclatura combinata	36
Regolamento (CE) n. 1681/98 della Commissione, del 29 luglio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.....	37
Regolamento (CE) n. 1682/98 della Commissione, del 29 luglio 1998, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la diciassettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 1978/97	39
* Regolamento (CE) n. 1683/98 della Commissione, del 29 luglio 1998, relativo alla vendita, a prezzi fissati in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento	41
Regolamento (CE) n. 1684/98 della Commissione, del 29 luglio 1998, relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti «hampes» della specie bovina congelati	47
Regolamento (CE) n. 1685/98 della Commissione, del 29 luglio 1998, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	48

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

Commissione

98/476/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 21 gennaio 1998, relativa agli sgravi fiscali previsti dall'articolo 52, paragrafo 8, della legge tedesca relativa all'imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz) ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 231]** 50

98/477/CE:

- * **Raccomandazione della Commissione, del 22 luglio 1998, sulle informazioni necessarie a sostegno delle domande di valutazione della situazione epidemiologica dei paesi per quanto riguarda le encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 2268]**..... 58

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1668/98 DELLA COMMISSIONE**del 29 luglio 1998****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione	
0707 00 05	052	71,6	
	999	71,6	
0709 90 70	052	47,8	
	999	47,8	
0805 30 10	382	60,7	
	388	62,5	
	524	67,2	
	528	54,3	
	999	61,2	
0806 10 10	052	121,8	
	400	292,6	
	412	187,0	
	600	75,8	
	624	163,8	
	999	168,2	
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	68,0
400		77,5	
508		108,4	
512		71,6	
524		76,3	
528		57,2	
720		167,0	
800		142,8	
804		117,3	
999		98,5	
0808 20 50		052	105,7
		388	88,0
	512	56,6	
	528	90,5	
	999	85,2	
0809 10 00	052	172,7	
	064	121,7	
	066	108,4	
	999	134,3	
0809 20 95	052	480,4	
	061	260,9	
	400	287,3	
	404	387,3	
	616	264,5	
	999	336,1	
0809 40 05	064	77,0	
	066	58,6	
	624	206,5	
	999	114,0	

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1669/98 DELLA COMMISSIONE**del 29 luglio 1998****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda

soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1998.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	6,84	0,08	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	8,24	—	0,00

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1670/98 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 1998
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello
zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1581/98 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1581/98 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1581/98, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 206 del 23. 7. 1998, pag. 32.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 1998, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	— ECU/100 kg —	
1701 11 90 9100	40,71	(¹)
1701 11 90 9910	39,66	(¹)
1701 11 90 9950		(²)
1701 12 90 9100	40,71	(¹)
1701 12 90 9910	39,66	(¹)
1701 12 90 9950		(²)
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —	
1701 91 00 9000	0,4425	
	— ECU/100 kg —	
1701 99 10 9100	44,25	
1701 99 10 9910	43,80	
1701 99 10 9950	43,80	
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —	
1701 99 90 9100	0,4425	

(¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

(²) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 1671/98 DELLA COMMISSIONE**del 29 luglio 1998****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantanovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1408/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1408/97 della Commissione, del 22 luglio 1997, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1408/97 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantanovesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarantanovesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1408/97, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 47,050 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 1672/98 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 1998

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1998 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1899/97 della Commissione ⁽¹⁾, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il terzo trimestre 1998 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1998, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1899/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1998 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1899/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 67.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1998
1	3,36
2	3,41
4	100,00
7	2,24
8	17,54
9	3,27
10	100,00
11	—
12	100,00
14	—
15	3,16
16	—
17	—
18	—
19	100,00
21	100,00
23	100,00
24	100,00
25	—
26	—
27	—
28	—
30	—
32	—
33	—
34	—
35	—
36	—
37	18,23
38	78,07
39	—
40	100,00
43	—
44	7,75
45	100,00

ALLEGATO II

(in tonnellate)

Gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1998
1	3 823,75
2	373,75
4	10 326,50
7	2 415,00
8	603,75
9	1 380,00
10	942,90
11	287,50
12	1 119,50
14	2 012,50
15	1 408,75
16	805,00
17	862,50
18	172,50
19	342,13
21	1 345,50
23	1 256,38
24	115,00
25	3 047,50
26	172,50
27	1 265,00
28	241,50
30	1 035,00
32	402,50
33	287,50
34	1 437,50
35	115,00
36	575,00
37	143,75
38	143,75
39	920,00
40	293,25
43	575,00
44	316,25
45	881,50

REGOLAMENTO (CE) N. 1673/98 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 1998

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1998 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1514/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, considerando che le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1998 vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando

una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1998 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 156 del 23. 6. 1994, pag. 9.
⁽²⁾ GU L 204 del 31. 7. 1997, pag. 16.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1998
1	2,35
2	2,35
3	2,39
4	100,00
5	3,89

REGOLAMENTO (CE) N. 1674/98 DELLA COMMISSIONE**del 29 luglio 1998****che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1998 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione⁽¹⁾, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1371/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1370/98⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che le domande di titolo di importazione per il terzo trimestre 1998 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una

percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1998, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1998 possono essere presentate, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 145 del 29. 6. 1995, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 185 del 30. 6. 1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 136.

⁽⁴⁾ GU L 185 del 30. 6. 1998, pag. 15.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1998
E1	—
E2	100,00
E3	100,00
P1	100,00
P2	32,97
P3	4,09
P4	100,00

*ALLEGATO II**(in tonnellate)*

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1998
E1	54 560,00
E2	1 919,80
E3	5 609,82
P1	1 840,00
P2	600,00
P3	117,00
P4	210,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1675/98 DELLA COMMISSIONE**del 29 luglio 1998****che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1998 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 509/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/97 della Commissione, del 20 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1514/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titoli di importazione per il terzo trimestre 1998 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1998 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 509/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1998 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 509/97, domande di titoli d'importazione per i quantitativi globali indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 80 del 21. 3. 1997, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 204 del 31. 7. 1997, pag. 16.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1998
80	100,00
90	90,91
100	100,00

*ALLEGATO II**(in tonnellate)*

Numero del gruppo	Quantità disponibili
80	1 320,00
90	275,00
100	972,40

REGOLAMENTO (CE) N. 1676/98 DELLA COMMISSIONE**del 29 luglio 1998****che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1143/98 relativo all'importazione di vacche e giovenche di alcune razze di montagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1143/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi e che modifica il regolamento (CE) n. 1012/98⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1143/98 i quantitativi riservati agli importatori tradizionali sono assegnati proporzionalmente alle importazioni da essi effettuate nel periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1998;

considerando che per quanto riguarda gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del suddetto regolamento, i quantitativi disponibili sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi richiesti; che, dato che i quantitativi

richiesti superano i quantitativi disponibili, occorre fissare una percentuale unica di riduzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo d'importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1143/98 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

- a) 42,3312 % dei quantitativi importati nel periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1998, per gli importatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1143/98;
- b) 2,6144 % dei quantitativi richiesti dagli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1143/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 1677/98 DELLA COMMISSIONE**del 29 luglio 1998****recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 249,

considerando che è opportuno adattare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 75/98⁽⁴⁾, relative al dichiarante del valore in dogana delle merci alle disposizioni vigenti per il dichiarante doganale onde consentire un'applicazione coerente delle due sfere normative;

considerando che la normativa comunitaria in materia di perfezionamento passivo prevede ancora casi in cui talune autorizzazioni vengono concesse su decisione della Commissione; che una semplificazione dovrebbe essere introdotta modificando la procedura di rilascio di un'autorizzazione a una persona diversa da quella che ha effettuato le operazioni di perfezionamento passivo, avvalendosi, ove richiesto, della procedura del comitato;

considerando che, per beneficiare del trattamento riservato alle merci in reintroduzione, i prodotti agricoli devono essere reimportati entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione, senza possibilità di proroga; che, alla luce dell'esperienza, le autorità doganali dovrebbero poter consentire che tale periodo venga superato in casi eccezionali debitamente giustificati; che, per garantire l'uniformità della regolarizzazione delle restituzioni nel quadro della politica agraria comune, la Commissione deve ricevere informazioni dettagliate sui casi in questione;

considerando che, in particolare nell'ambito del traffico aereo, succede che debbano essere spedite grandi quantità di merci in tempi molto rapidi, il che provoca errori di designazione della posizione delle merci, che vengono corretti all'arrivo a destinazione, su iniziativa dell'interessato o per suo conto; che in caso simile, in cui il controllo doganale avviene soltanto successivamente, è possibile, se

l'errore viene corretto senza che vengano lesi gli interessi finanziari, considerare le merci non ancora definitivamente sottratte al controllo doganale; che è opportuno escludere da tale possibilità i casi di abuso;

considerando che è opportuno razionalizzare le procedure da porre in essere a livello comunitario, relative, da un lato, alle situazioni che potrebbero consentire di non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dati all'importazione o dei dazi all'esportazione e, dall'altro, alle domande di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione;

considerando che è opportuno aumentare la soglia al di sotto della quale gli Stati membri possono decidere direttamente, salvo in caso di dubbi da parte loro, di non contabilizzare a posteriori i dazi non riscossi qualora ritengano che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 (in prosieguo: «il codice»); che occorre inoltre prevedere una soglia in ecu al di sotto della quale gli Stati membri possono decidere direttamente, salvo in caso di dubbi da parte loro, di accordare un rimborso o uno sgravio dei dazi qualora ritengano che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 239, paragrafo 1, del codice;

considerando che occorre assicurare che venga effettivamente garantito il diritto ad essere ascoltate alle persone interessate da una decisione relativa alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione o da una decisione che rifiuta un rimborso o uno sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione; che occorre pertanto dar loro la possibilità di presentare per iscritto le proprie osservazioni in merito a qualsiasi obiezione che la Commissione prevede di sollevare nei loro confronti nelle proprie decisioni; che una situazione di questo genere richiede un adeguamento dei termini di adozione delle suddette decisioni da parte della Commissione;

considerando che il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, concernente l'introduzione dell'euro⁽⁵⁾ prevede che l'euro diventi la moneta degli Stati membri partecipanti a decorrere dal 1° gennaio 1999, che l'unità monetaria sia l'euro e che l'euro sia diviso, fino

⁽¹⁾ GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 7 del 13. 1. 1998, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 139 dell'11. 5. 1998, pag. 1.

al 31 dicembre 2001, in unità monetarie nazionali a seconda dei tassi di conversione; che esiste pertanto un'equivalenza giuridica tra l'unità euro e le unità monetarie nazionali; che durante il periodo transitorio i contratti, le normative nazionali e altri strumenti giuridici possono essere validamente espressi nell'unità euro o nelle unità monetarie nazionali;

considerando che è necessario adattare le norme di utilizzazione del documento amministrativo unico affinché possa essere impiegata l'unità euro; che di conseguenza è opportuno adattare l'allegato 37 in tal senso;

considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 374/98 del Consiglio, del 12 febbraio 1998, che modifica gli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 1172/95 relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi⁽¹⁾, a decorrere dal 1° gennaio 1999 la nomenclatura dei paesi attualmente utilizzata ai fini delle statistiche degli scambi di beni sarà sostituita da una nomenclatura alfabetica basata sulla codifica ISO alfa-2;

considerando che si ritiene quindi necessario introdurre una misura volta ad adeguare a questa nuova situazione le norme per l'utilizzazione del documento amministrativo unico; che pertanto occorre adeguare l'allegato 38; che, tuttavia, si ritiene opportuno consentire agli Stati membri di continuare ad utilizzare i codici attuali, fino alla sostituzione degli allegati 34 e 38;

considerando che, per motivi economici, è opportuno ampliare l'elenco di cui all'allegato 87 relativamente ad alcuni componenti elettronici e ciò a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo sulle tecnologie dell'informazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

1) All'articolo 178, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La dichiarazione del valore di cui al paragrafo 1 deve essere compilata solo da una persona che risiede nel territorio doganale della Comunità e sia in possesso delle relative informazioni.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 2, lettera b, secondo trattino, e paragrafo 3.»

2) L'articolo 759, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3. Qualora più di uno Stato membro sia interessato alle operazioni di esportazione e venga richiesto il rilascio di una autorizzazione unica, si applica la procedura prevista all'articolo 751, paragrafo 2.

Qualora siano sollevate obiezioni nei confronti di un progetto di autorizzazione, la Commissione può decidere, secondo la procedura del comitato, in merito al rilascio dell'autorizzazione e alle relative condizioni.»

3) All'articolo 844, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, qualora le merci vengano dichiarate per l'immissione in libera pratica dopo la scadenza del termine di cui al primo comma, le autorità doganali dello Stato membro di reimportazione possono consentire che tale termine venga superato, qualora circostanze eccezionali lo giustificano. Quando le autorità doganali consentono di superare detto termine, notificano gli elementi del caso alla Commissione.»

4) All'articolo 865 viene aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, per quanto riguarda le compagnie aeree autorizzate a utilizzare una procedura di transito semplificata per mezzo di un manifesto elettronico, le merci non sono considerate sottratte al controllo doganale qualora, su iniziativa dell'interessato o per suo conto, vengono trattate conformemente alla loro posizione non comunitaria prima che le autorità doganali abbiano constatato l'esistenza di una situazione irregolare e se il comportamento dell'interessato non implica alcuna manovra fraudolenta.»

5) All'articolo 869, lettera b), i termini «2 000 ECU» sono sostituiti dai termini «50 000 ECU».

6) È inserito l'articolo 872 bis seguente:

«Articolo 872 bis

In qualsiasi momento della procedura di cui agli articoli 872 e 873, quando la Commissione intende adottare una decisione negativa nei confronti della persona interessata al caso sottoposto, comunica a quest'ultima le proprie obiezioni per iscritto, unitamente a tutti i documenti sui quali poggiano dette obiezioni. La persona interessata al caso sottoposto alla Commissione comunica le proprie osservazioni per iscritto entro un mese dalla data d'invio delle suddette obiezioni. Qualora non comunichi le proprie osservazioni entro tale termine, si ritiene che abbia rinunciato alla facoltà di esprimere la propria posizione.»

7) L'articolo 873 è così modificato:

a) al secondo comma, prima e seconda frase, i termini «sei mesi» sono sostituiti dai termini «nove mesi»;

⁽¹⁾ GU L 48 del 19. 2. 1998, pag. 6.

b) è aggiunto il comma seguente:

«Quando la Commissione abbia comunicato le proprie obiezioni alla persona interessata dal caso presentato, conformemente all'articolo 872 bis, il termine di nove mesi viene prorogato di un periodo equivalente al periodo di tempo trascorso tra la data dell'invio delle obiezioni da parte della Commissione e la data di ricevimento della risposta dell'interessato o, in mancanza di risposta, la data di scadenza del termine entro il quale essa avrebbe dovuto far conoscere la propria opinione.»

8) All'articolo 905, paragrafo 1, è inserito il secondo comma seguente:

«Tuttavia, salvo in caso di dubbi da parte della suddetta autorità doganale di decisione, questa può decidere di procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi qualora ritenga che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 239, paragrafo 1, del codice, e purché l'importo che riguarda un operatore in seguito a una stessa situazione particolare e riferito, all'occorrenza, a diverse operazioni d'importazione o di esportazione, sia inferiore a 50 000 ECU.»

9) È inserito l'articolo 906 bis seguente:

«Articolo 906 bis

In qualsiasi momento della procedura di cui agli articoli 906 e 907, quando la Commissione intende adottare una decisione negativa nei confronti del richiedente il rimborso o lo sgravio, gli comunica le proprie obiezioni per iscritto, unitamente a tutti i documenti sui quali poggiano dette obiezioni. Il richiedente il rimborso o lo sgravio comunica le proprie osservazioni per iscritto entro un mese dalla data d'invio delle suddette obiezioni. Qualora non comunichi le

proprie osservazioni entro tale termine, si ritiene che abbia rinunciato alla facoltà di esprimere la propria posizione.»

10) L'articolo 907 è modificato nel modo seguente:

a) al secondo comma, prima e seconda frase, i termini «sei mesi» sono sostituiti dai termini «nove mesi»;

b) è aggiunto il comma seguente:

«Quando la Commissione abbia comunicato le proprie obiezioni al richiedente il rimborso o lo sgravio, conformemente all'articolo 906 bis, il termine di nove mesi viene prorogato di un periodo equivalente al periodo di tempo trascorso tra la data dell'invio delle obiezioni da parte della Commissione e la data di ricevimento della risposta dell'interessato o, in mancanza di risposta, la data di scadenza del termine entro il quale egli avrebbe dovuto far conoscere la propria opinione.»

11) L'allegato 37 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

12) L'allegato 38 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

13) L'allegato 87 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1, punti 11 e 12, si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1998.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

ALLEGATO I

L'allegato 37 è così modificato:

- 1) Le note esplicative di cui al titolo II, sezioni A e C, casella 44, sono completate dai seguenti commi:

«A decorrere dal 1° gennaio 1999 le dichiarazioni compilate in quegli Stati membri che offriranno agli operatori la possibilità di optare per l'unità euro nella stesura delle dichiarazioni in dogana, conterranno in questa casella, preferibilmente nella sottocasella che si trova nell'angolo inferiore destro, un indicatore dell'unità monetaria utilizzata — unità nazionale o unità euro.

Gli Stati membri potranno stabilire che l'indicatore sia menzionato soltanto nella casella 44 del primo articolo delle merci della dichiarazione. In tal caso l'informazione sarà considerata valida per tutti gli articoli delle merci della dichiarazione.

Detto indicatore sarà costituito dal codice iso alpha-3 delle monete (ISO 4217).»

- 2) Il primo comma della nota esplicativa di cui al titolo II, sezione A, casella 46, è sostituito dal testo seguente:

«Indicare l'importo del valore statistico, espresso nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella 44, nella moneta dello Stato membro in cui sono espletate le formalità d'esportazione, conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore.»

- 3) La nota esplicativa di cui al titolo II, sezione A, casella 47, è completata dal comma seguente, che va inserito dopo il testo attuale:

«Gli importi indicati in questa casella sono espressi nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella 44, nella moneta dello Stato membro in cui sono espletate le formalità d'esportazione.»

- 4) La nota esplicativa di cui al titolo II, sezione C, casella 45, è completata dal comma seguente, che va inserito dopo il testo attuale:

«Gli importi indicati in questa casella sono espressi nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella 44, nella moneta dello Stato membro di destinazione.»

- 5) Il primo comma della nota esplicativa di cui al titolo II, sezione C, casella 46, è sostituito dal testo seguente:

«Indicare l'importo del valore statistico espresso nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella 44, nella moneta dello Stato membro di destinazione, conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore.»

- 6) La nota esplicativa di cui al titolo II, sezione C, casella 47, è completata dal comma seguente, che va inserito dopo il testo attuale:

«Gli importi indicati in questa casella sono espressi nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella 44, nella moneta dello Stato membro di destinazione.»

ALLEGATO II

La nota esplicativa dell'allegato 38 relativa alla casella 22 (moneta di fatturazione) è sostituita dal testo seguente:

«L'indicatore della moneta di fatturazione è il codice ISO alfa-3 delle monete (ISO 4217).

Tuttavia, gli Stati membri possono continuare ad utilizzare i codici numerici di tre cifre della nomenclatura adottata a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (*).

(*) GU L 118 del 25. 5. 1995, pag. 10.»

ALLEGATO III

All'allegato 87 è aggiunto il punto seguente:

	Colonna 1	Colonna 2
Numero d'ordine	Merci la cui trasformazione sotto controllo doganale è autorizzata	Trasformazioni che possono essere effettuate
18	Qualsiasi tipo di componente elettronico, parti, assemblaggi (inclusi i sottoassemblaggi) o materiali (elettronici o meno), che sono indispensabili al funzionamento elettronico del prodotto trasformato	<p>Trasformazione in prodotti della tecnologia dell'informazione che rientrano in:</p> <ol style="list-style-type: none"> una sottovoce NC compresa nell'elenco CXL CE-ITA della decisione 97/359/CE del Consiglio () per la quale esiste un'esenzione daziaria alla data dell'autorizzazione oppure, una sottovoce NC di cui agli articoli 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2216/97 del Consiglio (**) per la quale esiste una sospensione autonoma del dazio alla data dell'autorizzazione <p>(*) GU L 155 del 12. 6. 1997, pag. 1 (Accordo sul commercio dei prodotti e delle tecnologie dell'informazione). (**) GU L 305 dell'8. 11. 1997, pag. 1.»</p>

REGOLAMENTO (CE) N. 1678/98 DELLA COMMISSIONE**del 29 luglio 1998****che modifica il regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 820/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che occorre precisare che le superfici dichiarate devono essere espresse in ettari con due decimali;

considerando che per evitare che una parcella fruisca indebitamente di un aiuto diretto all'ettaro, occorre dichiarare separatamente le parcelle che rientrano in altri regimi non compresi nel sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 (in prosieguo: «il sistema integrato»);

considerando che, dato l'obbligo di utilizzare un quantitativo minimo di sementi certificate per il frumento duro dichiarato e seminato, è necessario prevedere sanzioni dissuasive; che a tal fine è altresì opportuno prevedere sanzioni analoghe per i casi in cui non vengono rispettate le disposizioni concernenti le varietà;

considerando che, per analogia con la normativa agraria in altri settori, è opportuno accordare agli imprenditori, a determinate condizioni, la possibilità di correggere nelle loro domande gli elementi che potrebbero condurre all'applicazione di penali;

considerando che è opportuno determinare la modalità relative all'applicazione di interessi, indipendentemente dal modo di recupero prescelto;

considerando che, per assicurare un'applicazione uniforme in tutta la Comunità del principio del legittimo affidamento nel recupero degli importi indebitamente versati, è necessario precisare le condizioni di base alle quali può essere chiesta l'applicazione di tale principio, salvo quanto previsto in materia di spese irregolari, in particolare agli articoli 5 e 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95⁽⁴⁾;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno aumentare il massimale al di sotto del quale le amministrazioni competenti possono non esigere la restituzione degli importi indebitamente versati;

considerando che il regolamento (CE) n. 820/97 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, prevede che il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini comprenda marchi auricolari per l'identificazione dei singoli animali, basi di dati informatizzate, passaporti per gli animali e registri individuali tenuti presso ciascuna azienda;

considerando che, per garantire controlli efficaci, è necessario che i bovini siano identificati e registrati; che a tale fine il regolamento (CE) n. 820/97 prevede disposizioni specifiche al riguardo;

considerando che, per assicurare l'efficacia delle norme relative agli aiuti comunitari per gli animali aventi i requisiti per gli aiuti e delle norme veterinarie generali fissate nei regolamenti della Commissione (CE) n. 2630/97⁽⁵⁾ e (CE) n. 494/98⁽⁶⁾ recanti applicazione del regolamento (CE) n. 820/97, i controlli e le sanzioni previsti dal sistema integrato devono essere distinti dai controlli e dalle sanzioni a scopi veterinari; che non è escluso uno scambio per quanto riguarda dati e controlli comuni;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3508/92 dispone che il sistema di identificazione e di registrazione degli animali considerati per la concessione di un aiuto sia istituito conformemente al regolamento (CE) n. 820/97;

considerando che, come dimostra l'esperienza, l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3508/92 per quanto riguarda i bovini non è stata del tutto soddisfacente e deve essere migliorata; che l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 820/97 offre la possibilità di integrare taluni elementi delle procedure comuni di controllo negli Stati membri e inoltre di chiarire, armonizzare e semplificare le relative modalità e procedure; che a tale scopo occorre specificare il contenuto minimo dei controlli e delle corrispondenti relazioni;

⁽¹⁾ GU L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 354 del 30. 12. 1997, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU L 60 del 28. 2. 1998, pag. 78.

considerando che occorre accertare che l'aiuto comunitario sia accordato solo per i bovini per i quali sono stati rispettati gli obblighi di identificazione e di registrazione in conformità al regolamento (CE) n. 820/97; che, per rendere la procedura di controllo affidabile, tutti i bovini aventi i requisiti per gli aiuti, vale a dire tutti i bovini per i quali sono state presentate o potranno essere presentate domande di aiuto comunitario, detenuti in un'azienda il cui imprenditore ha presentato una domanda di aiuto devono essere sottoposti a controlli in loco; che l'identificazione e la registrazione dei bovini introdotte dal regolamento (CE) n. 820/97 si devono applicare a tutti i bovini;

considerando che occorrono disposizioni atte a prevenire e sanzionare in maniera efficace le irregolarità e le frodi; che a tale scopo le sanzioni vanno differenziate a seconda della gravità dell'irregolarità commessa; che si devono definire le infrazioni alla luce dell'esperienza nell'applicazione di sanzioni;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 613/97⁽²⁾, deve pertanto essere modificato di conseguenza;

considerando che il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3887/92 è così modificato:

1) L'articolo 4, paragrafo 1, è così modificato:

a) al primo comma, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— gli elementi atti a identificare tutte le parcelle agricole dell'azienda, la superficie espressa in ettari con due decimali, la localizzazione, l'utilizzazione, eventualmente la specificazione che si tratta di una parcella irrigua, nonché il regime d'aiuto;»

b) al terzo comma sono aggiunti i seguenti trattini:

«— produzione agricola compatibile con le esigenze di protezione dell'ambiente e cura dello spazio naturale, di cui al regolamento (CEE) n. 2078/92,

— cotone, di cui al regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio (*),

— luppolo, di cui al regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio (**),

— lino e canapa, di cui al regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio (***)

(*) GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.

(**) GU L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

(***) GU L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.»

2) L'articolo 6 è così modificato:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il controllo amministrativo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 comprende in particolare quanto segue:

a) verifiche incrociate relative alle parcelle e agli animali dichiarati onde evitare che uno aiuto venga concesso indebitamente due volte per lo stesso anno civile;

b) non appena la base di dati informatizzata sia pienamente operativa in conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (*), verifiche incrociate per accertare che l'aiuto comunitario sia accordato solo per bovini per i quali la nascita, gli spostamenti e il decesso sono stati debitamente notificati dal richiedente l'aiuto comunitario all'autorità competente di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 820/97.

(*) GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.»

b) Al paragrafo 4 è aggiunto il seguente trattino:

«— delle infrazioni al regolamento (CE) n. 820/97.»

c) Al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ad eccezione dei bovini maschi per i quali è accordato un premio speciale al momento della macellazione o della loro prima immissione sul mercato a fini di macellazione secondo l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione (*), almeno il 50 % dei controlli minimi degli animali si effettua durante il periodo di detenzione previsto. Sono ammessi controlli al di fuori di tale periodo solo nel caso in cui siano disponibili i registri di cui all'articolo 4 della direttiva 92/102/CEE o all'articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 820/97.

I controlli in loco previsti dal presente regolamento possono essere effettuati unitamente ad eventuali altre ispezioni stabilite dalla normativa comunitaria.

(*) GU L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.»

(1) GU L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.

(2) GU L 94 del 9. 4. 1997, pag. 1.

d) Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. I controlli in loco per il regime di aiuti di cui trattasi comprendono in particolare quanto segue:

- a) la verifica che il totale degli animali presenti nell'azienda e ammissibili al regime suddetto corrisponda al numero di animali ammissibili iscritti nel registro;
- b) la verifica, sulla base del registro tenuto dal produttore, che tutti gli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto nei 12 mesi precedenti il controllo in loco siano stati detenuti durante il periodo previsto a tale scopo;
- c) la verifica del registro condotta su campioni di documenti giustificativi, quali fatture di acquisto e di vendita, certificati di macellazione, certificati veterinari e i passaporti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 820/97;
- d) la verifica che tutti i bovini presenti nell'azienda per i quali sono state presentate, o potranno essere presentate, domande di aiuto siano identificati dai marchi auricolari e dai passaporti, nonché iscritti nel registro in conformità con il regolamento (CE) n. 820/97.

Sono sottoposti individualmente al controllo di cui al primo comma, lettera d), tutti i bovini maschi per i quali è stata presentata una domanda di premio speciale per le carni bovine; tuttavia, per tutti gli altri bovini ammissibili agli aiuti comunitari e presente nell'azienda, la verifica della corretta iscrizione nell'apposito registro potrà essere effettuata per campionamento, purché il livello di controllo ottenuto sia affidabile e rappresentativo.

Qualora i campioni controllati rivelino gravi anomalie, la portata dei controlli viene ampliata per assicurare un livello di controllo adeguato.»

3) L'articolo 9 è così modificato:

- a) al paragrafo 2, il sesto comma è sostituito dai seguenti due commi:

«Ai fini del presente articolo, si intende per "superficie determinata", la superficie conforme alle condizioni regolamentari, comprese le seguenti disposizioni:

- colza: articolo 4 del regolamento (CE) n. 658/96 della Commissione (*),
- girasole: articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 658/96,
- lino: articolo 6 bis, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1765/92,
- frumento duro: articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 658/96.

Per quanto riguarda le superfici dichiarate ed effettivamente seminate a frumento duro, qualora si constati una differenza tra il quantitativo minimo di sementi certificate fissato dallo Stato membro e il quantitativo effettivamente utilizzato, per "superficie determinata" si intende la superficie calcolata dividendo il quantitativo totale di sementi certificate, di cui il produttore ha comprovato l'effettiva utilizzazione, per il quantitativo minimo per ettaro fissato dallo Stato membro per la regione del produttore in questione. La superficie così determinata viene presa in considerazione, previa applicazione del paragrafo 2, per il calcolo del diritto al supplemento o al regime di aiuti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

(*) GU L 91 del 12. 4. 1996, pag. 46.;

- b) il paragrafo 5 è soppresso.

4) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1. Qualora si applichi un limite o un massimale individuale, il numero di animali indicati nelle domande d'aiuto è limitato al massimale fissato per l'imprenditore di cui trattasi.

2. Qualora si constati che il numero di animali dichiarati in una domanda d'aiuto supera il numero di animali accertati durante i controlli amministrativi o in loco a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, detto aiuto viene calcolato in base al numero di animali ammissibili accertati. Tuttavia, salvo cause di forza maggiore e previa applicazione del paragrafo 11 del presente articolo per quanto riguarda le circostanze naturali della vita della mandria, l'aiuto viene diminuito in conformità del paragrafo 3.

3. Nel caso di una domanda riguardante al massimo 20 animali, l'importo unitario dell'aiuto viene ridotto di quanto segue:

- a) della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è inferiore o uguale a due animali;
- b) della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è superiore a due e inferiore o uguale a quattro animali;

Se l'eccedenza è superiore a quattro animali non è concesso alcun aiuto.

Negli altri casi l'importo unitario dell'aiuto viene ridotto di quanto segue:

- a) della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è inferiore o uguale al 5 %;
- b) della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è superiore al 5 % e inferiore o uguale al 20 %;

Se l'eccedenza constatata supera il 20 % non è concesso alcun aiuto.

Le percentuali di cui al primo comma, lettere a) e b) sono calcolate in base al numero dichiarato nelle domande, quelle di cui al terzo comma, lettere a) e b), sono calcolate in base al numero riscontrato.

4. Per quanto riguarda i bovini che non rientrano nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, qualora durante i controlli in loco si constati che il numero di bovini ammissibili agli aiuti comunitari accertati nell'azienda non corrisponde al numero di animali ammissibili iscritti nel registro o al numero di passaporti di animali ammissibili detenuti nell'azienda e qualora tali risultati siano riscontrati durante almeno due controlli effettuati nell'arco di ventiquattro mesi, l'importo globale dell'aiuto assegnato al richiedente il regime di aiuti per il periodo di 12 mesi precedenti il secondo controllo in loco in cui si riscontrino tali risultati viene ridotto proporzionalmente, salvo cause di forza maggiore.

Tuttavia, per quanto riguarda il premio speciale per le carni bovine di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3886/92, la riduzione di cui al primo comma si applica dopo ciascun controllo in loco in cui sono stati riscontrati tali risultati.

Se tuttavia il divario riscontrato nel corso del controllo in loco è superiore al 20 % del numero di animali ammissibili accertati, oppure se viene constatato un divario di almeno il 3 % e di almeno due animali nel corso di due controlli effettuati nello stesso anno civile, non viene concesso alcun premio per i 12 mesi precedenti il controllo in loco.

5. Per quanto riguarda i bovini, un animale è accertato ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 se nel corso di un controllo in loco è conforme ai seguenti requisiti:

- a) è identificato individualmente da un passaporto, in conformità all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 820/97, che indica almeno la data di nascita, il sesso, gli spostamenti e il decesso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 820/97;
- b) è correttamente iscritto nel registro conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 820/97;
- c) è identificato individualmente dai marchi auricolari previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 820/97;

- d) nel caso di un animale dichiarato per l'aiuto comunitario, è detenuto nel luogo notificato dal richiedente in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino, del presente regolamento.

Tuttavia, un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari viene considerato come accertato purché sia identificato chiaramente e individualmente da tutti gli altri elementi indicati al primo comma. Inoltre, per quanto riguarda i bovini che non sono stati iscritti correttamente nel registro o i cui passaporti non sono stati compilati in maniera esatta, per motivi imputabili al richiedente, per quanto riguarda la data di nascita, il sesso, gli spostamenti e il decesso, l'aiuto comunitario viene ridotto in conformità ai paragrafi 2, 3 e 4 solo qualora tali omissioni siano riscontrate nel corso di almeno due controlli effettuati nell'arco di ventiquattro mesi.

6. In caso di falsa dichiarazione nella domanda di aiuto, nella registrazione nel passaporto, imputabile a colpa grave, l'imprenditore è escluso dal beneficio del regime di aiuto in questione per l'anno civile considerato. In caso di falsa dichiarazione imputabile a dolo, l'imprenditore è escluso dal beneficio dello stesso regime di aiuto anche per l'anno civile successivo.

7. Se l'imprenditore non ha potuto rispettare l'obbligo di detenzione per cause di forza maggiore, il diritto all'aiuto sussiste per il numero di animali effettivamente ammissibili nel momento in cui è sopravvenuto il caso di forza maggiore.

In nessun caso viene concesso un aiuto per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda d'aiuto.

8. Se l'indennità compensativa prevista dal regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio (*) è calcolata in base al numero di unità di bestiame adulto, per determinare il numero di animali presenti e per applicare le sanzioni di cui ai paragrafi da 2 a 6, si prende come base il numero di unità di bestiame adulto corrispondente al numero di animali dichiarati e accertati.

9. I bovini presenti nell'azienda vengono presi in considerazione solo se sono stati identificati nella domanda d'aiuto.

Tuttavia, una vacca nutrice dichiarata per il premio o un bovino dichiarato per l'indennità compensativa di cui al regolamento (CE) n. 950/97 possono essere sostituiti, rispettivamente, da un'altra vacca nutrice o da un altro bovino, purché la sostituzione avvenga entro il termine di 20 giorni successivi all'uscita dall'azienda e venga iscritta nel registro al più tardi il terzo giorno successivo alla sostituzione stessa.

10. Se l'indennità compensativa prevista dal regolamento (CE) n. 950/97 è calcolata in base al numero di unità di bestiame adulto senza distinzione tra le specie di animali in questione, gli animali dichiarati possono essere sostituiti da altri animali ammissibili a tale indennità, purché il numero corrispondente di unità di bestiame adulto non diminuisca e le sostituzioni avvengano conformemente alle condizioni previste al paragrafo 9.

11. Qualora, per motivi imputabili a circostanze naturali della vita della mandria, l'imprenditore non possa assolvere l'impegno di detenere gli animali nodificati per un premio durante il periodo in cui tale detenzione è obbligatoria, il diritto al premio viene mantenuto per il numero di animali effettivamente ammissibili detenuti durante il periodo obbligatorio, purché l'imprenditore ne abbia informato per iscritto l'autorità competente entro i 10 giorni lavorativi successivi alla constatazione della diminuzione del numero di animali.

12. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi da 1 ad 11, sono considerati separatamente gli animali ammissibili che possono beneficiare di diversi aiuti comunitari.

(*) GU L 142 del 2. 6. 1997, pag. 1.»

5) All'articolo 11 è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

«1 bis. Le sanzioni previste dagli articoli 9 e 10 non vengano comminate qualora il produttore, rilevando nella domanda introdotta inesattezze non imputabili a dolo o colpa grave che potrebbero condurre all'applicazione di una o più delle sanzioni citate, ne informi per iscritto, entro i dieci giorni lavorativi successivi al riscontro di tali inesattezze, le competenti autorità, a condizione che queste ultime non gli abbiano comunicato l'intenzione di effettuare un controllo sul posto o che egli non sia potuto venire a conoscenza di tale intenzione in altro modo e che dette autorità non l'abbiano già informato dell'irregolarità che è stata verificata nella domanda introdotta.»

6) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Ciascun controllo in loco è oggetto di una relazione in cui figurano, in particolare, i motivi della visita, i regimi di aiuto e le domande oggetto di controllo, le persone presenti, il numero di parcelle visitate e di quelle misurate, le tecniche di misurazione utilizzate, il numero e la specie degli animali constatati in loco nonché, eventualmente, i numeri dei marchi auricolari e delle iscrizioni nel registro controllati, le risultanze dei controlli e, se del caso, i risultati particolari relativi

a determinati numeri di identificazione. L'imprenditore o il suo rappresentante ha la facoltà di sottoscrivere il verbale. Può limitarsi ad attestare la propria presenza al momento del controllo oppure può aggiungere osservazioni.

Qualora gli Stati membri effettuino i controlli in loco previsti dal presente regolamento unitamente alle ispezioni di cui al regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione (*), la relazione viene integrata dalla relazione di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2630/97.

Qualora durante i controlli in loco a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento vengano riscontrate infrazioni al regolamento (CE) n. 820/97, copie delle relazioni concernenti i controlli in loco previsti dal presente regolamento vengono inviate tempestivamente alle autorità competenti per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2630/97.

(*) GU L 354 del 30. 12. 1997, pag. 23.»

7) L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

1. In caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 3.

2. Gli Stati membri possono decidere che l'importo indebitamente pagato sia recuperato tramite detrazione dal primo acconto o dal primo pagamento effettuato a favore dell'imprenditore dopo la data della decisione di recupero. Tuttavia l'imprenditore interessato può effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione.

3. Gli interessi sono calcolati in funzione del periodo intercorso tra il pagamento e l'effettiva restituzione o la detrazione.

Il tasso d'interesse da applicare è calcolato in base alle disposizioni di diritto nazionale e non può in alcun caso essere inferiore al tasso d'interesse applicato per il recupero d'importi nazionali.

Non sono dovuti interessi in caso di pagamenti indebiti imputabili ad errore dell'autorità competente.

4. L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica se il pagamento è stato effettuato in seguito ad un errore dell'autorità competente stessa o di un'altra autorità che non poteva ragionevolmente essere scoperto dall'imprenditore, il quale abbia agito in buona fede e in osservanza della normativa vigente.

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi importanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non era stata comunicata entro dodici mesi dalla data di pagamento.

Ai fini del primo e del secondo comma, chiunque agisca per conto dell'imprenditore è assimilato a quest'ultimo.

5. Il paragrafo 4 non si applica agli anticipi e ai pagamenti di cui viene chiesta la restituzione a seguito dell'applicazione di una sanzione a norma degli articoli 8, 9 e 10 o di un'altra disposizione comunitaria o nazionale.

6. Gli Stati membri possono non esigere la restituzione di importi inferiori o uguali a 100 ECU, interessi esclusi, per imprenditore e per domanda d'aiuto a cui si riferisce il recupero, purché le disposizioni nazionali prevedano il mancato recupero in casi analoghi.

7. Per quanto concerne gli aiuti o i premi finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di

garanzia (FEAOG), sezione garanzia, gli importi recuperati e gli interessi versati agli organismi pagatori sono detratti dalle spese del Fondo, sezione garanzia, salvo il disposto dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 595/91.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1, punto 1, lettera b), e punti 2, 3, 4 e 6, si applica alle domande di aiuto presentate il 1° gennaio 1999 o in data successiva.

L'articolo 1, punto 1, lettera a), si applica a domande di aiuto presentate il 1° gennaio 2000 o in data successiva.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1679/98 DELLA COMMISSIONE**del 29 luglio 1998****relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1099/98 del Consiglio e al rimborso parziale dei dazi all'importazione riscossi nell'ambito di un contingente di orzo di malteria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1099/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'orzo di malteria di cui al codice NC 1003 00 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽³⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che le disposizioni che disciplinano le importazioni di cereali nella Comunità figurano nel regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2092/97 ⁽⁵⁾; che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96, a determinate condizioni, è concessa una riduzione forfettaria del dazio all'importazione pari a 8 ECU/t, in particolare per l'orzo di malteria;

considerando che, in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1099/98, è aperto per il 1997 e il 1998 un contingente tariffario di 50 000 tonnellate di orzo di elevata qualità di cui al codice NC 1003 00, destinato alla produzione di malto da utilizzarsi per la fabbricazione di alcune birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio; che il dazio applicabile a tali importazioni è pari al 50 % del dazio intero in vigore il giorno dell'importazione senza la riduzione forfettaria del dazio all'importazione di 8 ECU/t prevista dal regolamento (CE) n. 1249/96; che, di conseguenza, è opportuno ritoccare i dazi applicati in forza del regolamento (CE) n. 1249/96 per una quantità massima di 50 000 tonnellate di orzo di malteria, per la quale siano stati chiesti titoli di importazione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997, e per una quantità non determinata per la quale siano stati chiesti

titoli d'importazione tra il 1° gennaio 1998 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, riducendo del 50 % l'aliquota del dazio in vigore il giorno dell'immissione in libera pratica del prodotto importato e maggiorando di 8 ECU/t l'importo ottenuto, per tener conto della riduzione forfettaria del dazio all'importazione eventualmente applicata all'atto dell'immissione in libera pratica; che, per le quantità per le quali i titoli d'importazione sono stati chiesti tra l'entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 1998, limitatamente al saldo non ancora utilizzato del contingente annuo di 50 000 tonnellate, il dazio all'importazione deve essere diminuito del 50 %;

considerando che il contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1099/98 copre i periodi dal 1° gennaio al 31 dicembre, rispettivamente, del 1997 e del 1998; che, nonostante le disposizioni dell'articolo 2 di detto regolamento, non possono essere adottate disposizioni aventi effetto retroattivo per garantire la qualità dell'orzo già importato, né ai fini del riconoscimento dei documenti che permettano di accertare tale qualità;

considerando che è opportuno garantire l'esecuzione dell'impegno assunto a livello internazionale concedendo agli operatori che nel periodo in causa abbiano importato orzo di qualità particolare destinato alla fabbricazione di birra di beneficiare, a loro richiesta, della diminuzione del dazio all'importazione, previa deduzione delle eventuali riduzioni forfettarie; che è pertanto necessario autorizzare gli Stati membri a rimborsare i dazi riscossi in eccesso agli operatori che possano dimostrare di aver beneficiato della riduzione del dazio all'importazione di 8 ECU/t, prevista per l'orzo di malteria destinato alla produzione di malto rispettivamente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997 e tra il 1° gennaio 1998 e la data di entrata in vigore del presente regolamento; che, tenuto conto del fatto che il termine previsto per la trasformazione dell'orzo in malto dal regolamento (CE) n. 1249/96 è di sei mesi dalla data di immissione in libera pratica, nonché del fatto che per la fabbricazione del tipo di birre previsto da tale contingente un termine di 100 giorni è ampiamente sufficiente, è opportuno, per motivi di semplificazione, mantenere tali termini riguardo alle disposizioni che disciplinano il contingente in causa;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

⁽¹⁾ GU L 157 del 30. 5. 1998, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

⁽⁵⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 10.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1099/98, un importo pari al 50 % del dazio all'importazione applicabile a ciascuna partita di cui trattasi il giorno di immisione in libera pratica, diminuito di 8 ECU/t, è rimborsato per le quantità di orzo di malteria destinate alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio, che al momento dell'immissione in libera pratica abbiano beneficiato di una riduzione forfettaria di 8 ECU/t del dazio all'importazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96, e per le quali i titoli d'importazione siano stati richiesti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997 o tra il 1° gennaio 1998 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, nei limiti di 50 000 tonnellate per ciascuno dei due periodi e a richiesta dell'importatore o del suo mandatario. Il rimborso viene concesso a condizione:

- che l'orzo importato sia stato trasformato in malto entro sei mesi dalla data di immissione in libera pratica e
- che il malto ottenuto sia stato trasformato in birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro 100 giorni dalla data della trasformazione dell'orzo in malto.

2. Per le quantità di cui al paragrafo 1, gli interessati presentano all'autorità competente dello Stato membro che ha emesso il titolo d'importazione, entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, una domanda di attribuzione del dazio ridotto conforme al modello riprodotto nell'allegato II, in cui si precisa la quantità che può beneficiare del rimborso parziale del dazio di cui al paragrafo 1, conformemente all'articolo 880 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (1).

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- l'estratto del titolo di importazione che comprova l'avvenuta immissione in libera pratica della quantità di cui trattasi;
- la prova che il richiedente ha costituito presso l'organismo che ha emesso il titolo d'importazione una cauzione di «buona fede» dell'importo di 5 ECU/t;
- una domanda di attestato per il rimborso del dazio conforme al modello riprodotto nell'allegato I.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione a mezzo di telex, telecopio o telegramma, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2, primo comma, le informazioni relative alle quantità per le quali sono state presentate domande di attribuzione del dazio ridotto, per ciascuno dei periodi suddetti, vale a dire dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997 e

dal 1° gennaio 1998 alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. In base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri, qualora la quantità complessiva per la quale sono state presentate domande di attribuzione del dazio ridotto superi, per l'uno o l'altro dei periodi suddetti, la quantità di 50 000 tonnellate, la Commissione comunica agli Stati membri, entro tre giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 3, la percentuale di riduzione da applicare alle quantità per le quali sono state presentate domande di attestato.

5. L'autorità competente dello Stato membro che ha emesso il titolo di importazione rilascia un attestato conforme al modello riprodotto nell'allegato I, se del caso tenendo conto della percentuale di riduzione di cui al paragrafo 3, in cui si precisa la quantità che può beneficiare del rimborso parziale del dazio, conformemente all'articolo 880 del regolamento (CEE) n. 2454/93. L'attestato viene rilasciato e la cauzione di «buona fede» di cui al paragrafo 2 viene svincolata soltanto per le quantità per le quali l'interessato presenti i seguenti documenti:

- la prova della trasformazione in malto di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1249/96, e
- un attestato supplementare comprovante che il malto è stato trasformato in birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro i termini stabiliti al paragrafo 1. L'attestato è rilasciato:
 - da un'autorità amministrativa, la quale attesta che lo stabilimento in cui il malto è stato utilizzato per la fabbricazione delle birre disponeva di recipienti di maturazione contenenti legname di faggio, allorché la trasformazione in birra è avvenuta prima della pubblicazione del presente regolamento;
 - dal servizio doganale preposto al controllo della trasformazione dell'orzo in malto per i quantitativi d'orzo per i quali il titolo d'importazione è stato chiesto prima della pubblicazione del presente regolamento, mentre la trasformazione in birra non è stata ancora effettuata a tale data.

La cauzione di buona fede di cui al paragrafo 2 corrispondente alle quantità effettivamente trasformate ma non attribuite viene svincolata.

6. Gli interessati presentano le domande di rimborso presso l'ufficio in cui ha avuto luogo lo sdoganamento. Le domande di rimborso sono corredate dei seguenti documenti:

- a) il titolo di importazione o una sua copia autenticata,
- b) l'attestato di cui al paragrafo 5 e
- c) la dichiarazione di immissione in libera pratica per la relativa importazione.

L'importo da rimborsare per ciascuna tonnellata è pari al 50 % del dazio intero applicabile il giorno di immissione in libera pratica, diminuito di 8 ECU/t.

(1) GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

Articolo 2

1. In applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1099/98, il dazio all'importazione applicabile a ciascuna partita di cui trattasi il giorno di immissione in libera pratica è diminuito, a richiesta dell'importatore o del suo mandatario, di un importo pari al 50 % per le quantità d'orzo di cui al codice NC 1003 00 destinate alla produzione di malto (numero d'ordine del contingente: 09.4061) da utilizzare per la fabbricazione di birre invecchiate in recipienti contenenti legno di faggio, per le quali il titolo d'importazione sia stato richiesto tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 1998. In tal caso non si applica la riduzione del dazio di 8 ECU/t prevista all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96. Tuttavia, tale riduzione del 50 % del dazio all'importazione è applicata per il 1998 soltanto ad una quantità pari al contingente di 50 000 tonnellate diminuita del volume delle domande di rimborso del dazio presentate per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1. Se necessario, l'attribuzione di tale riduzione del dazio è applicata soltanto alle domande che coprono la quantità così calcolata, in ordine cronologico di presentazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La riduzione del dazio è concessa a condizione:

- che l'orzo importato sia trasformato in malto entro sei mesi dalla data di immissione in libera pratica e
- che il malto ottenuto sia trasformato in birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro 100 giorni dalla data di trasformazione dell'orzo in malto.

2. Per l'applicazione dell'aliquota del dazio ridotto di cui al paragrafo 1, il titolo d'importazione compilato secondo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96 reca nella casella n. 24 una delle diciture seguenti:

- Derecho 50 % solicitado. Reglamento (CE) n° 1679/98. Contingente arancelario n° 09.4061
- Toldsats 50%. Forordning (EF) nr. 1679/98. Toldkontingent nr. 09.4061
- 50 %-Satz erforderlich. Verordnung (EG) Nr. 1679/98. Zollkontingent Nr. 09.4061
- Ζητούμενος δασμός 50 %. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1679/98. Δασμολογικές ποσοτώσεις υπ' αριθ. 09.4061
- 50 % duty requested. Regulation (EC) No 1679/98. Tariff quota No 09.4061
- Droit 50 % demandé. Règlement (CE) n° 1679/98. Contingent tarifaire n° 09.4061

- Dazio 50 % richiesto. Regolamento (CE) n. 1679/98. Contingente tariffario n. 09.4061
- Gevraagd recht 50 %. Verordening (EG) nr. 1679/98. Tariefcontingent nr. 09.4061
- Direito 50 % pedido. Regulamento (CE) n° 1679/98. Contingente pautal n° 09.4061
- Pyydetty tullinalennus 50 %. Asetus (EY) N:o 1679/98. Tariffikiintiö N:o 09.4061
- Begärd tullsats 50 %. Förordning (EG) nr 1679/98. Tullkvot nr 09.4061.

All'atto dell'immissione in libera pratica della partita di cui trattasi, l'ufficio doganale imputa il titolo soltanto se i seguenti criteri di qualità dell'orzo importato, segnatamente:

- peso specifico: 60,5 kg/hl o più,
- semi danneggiati: 1 % o meno,
- tenore di umidità: 13,5 % o meno,
- semi d'orzo sano, leale e mercantile: 98 % o più,

sono attestati mediante:

- un certificato di analisi rilasciato, a richiesta dell'importatore, dalla dogana di immissione in libera pratica;
- da un certificato di qualità dell'orzo importato rilasciato da un organismo governativo del paese d'origine. In tal caso, l'ufficio doganale di immissione in libera pratica preleva campioni almeno sul 5 % delle partite importate per sottoporli ad analisi e verificare la conformità dei parametri analitici.

3. L'interessato presenta alle autorità competenti dello Stato membro di immissione in libera pratica una domanda di attribuzione del dazio ridotto, conforme al modello riprodotto nell'allegato II. La domanda può essere ricevuta soltanto se è corredata dei seguenti documenti:

- la prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che da almeno dodici mesi esercita un'attività commerciale nel settore cerealicolo ed è registrata nello Stato membro in cui è presentata la domanda;
- la prova che il richiedente ha costituito presso l'organismo competente dello Stato membro di immissione in libera pratica una cauzione di importo pari a 10 ECU/t;
- l'impegno scritto del richiedente secondo cui la totalità delle merci da importare sarà trasformata, entro sei mesi dalla data di accettazione dell'immissione in libera pratica, in malto destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro 100 giorni dalla scadenza del termine per la trasformazione in malto.

4. Si applicano le disposizioni relative alla spedizione delle merci per la trasformazione in malto contemplate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96. Inoltre, la trasformazione del malto in birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro il termine di 100 giorni deve essere controllata dall'autorità competente.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione a mezzo di telex, telecopione o telegramma, il primo lunedì lavorativo di ogni mese fino al 7 dicembre 1998 compreso, secondo il modello riprodotto nell'allegato III, le informazioni relative alle quantità per le quali sono state presentate domande di attribuzione del dazio ridotto nel corso del mese precedente, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3. Gli Stati membri comunicano infine alla Commissione a mezzo di telex, telecopione o telegramma, entro l'11 gennaio 1999, le informazioni relative alle quantità per le quali sono state presentate domande di attribuzione del dazio ridotto fino al 31 dicembre 1998.

2. In base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri, qualora la quantità complessiva per la quale sono state presentate domande di attribuzione del dazio ridotto superi la quantità indicata all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione comunica agli Stati membri, entro tre giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza dei termini di cui al paragrafo 1, il periodo di presentazione delle domande di attribuzione del dazio ridotto nel quale tali domande possono essere accolte e, se necessario, la quantità cui può essere applicato il dazio ridotto del 50 % per la domanda o le domande presentate l'ultimo giorno di tale periodo.

3. L'organismo competente dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di attribuzione del dazio ridotto rilascia un attestato in cui si precisa la quantità che può beneficiare nel rimborso parziale del dazio, conformemente all'articolo 880 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Tale attestato, compilato per iscritto secondo il modello riprodotto nell'allegato I, è rilasciato soltanto per le domande che possono essere accolte entro il limite fissato al paragrafo 2 e per le quali l'interessato presenta i seguenti documenti:

- la prova di trasformazione in malto di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1249/96;
- il titolo d'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, debitamente imputato dall'ufficio doganale di immissione in libera pratica; e
- un attestato supplementare comprovante che il malto è stato trasformato in birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro i termini stabiliti all'arti-

colo 2, paragrafo 1. L'attestato è rilasciato dal servizio doganale preposto al controllo della trasformazione dell'orzo in malto.

4. Gli interessati presentano le domande di rimborso parziale del dazio all'importazione presso l'ufficio in cui ha avuto luogo la sdoganamento. Le domande di rimborso sono correlate dei seguenti documenti:

- a) il titolo d'importazione o una sua copia autentica,
- b) l'attestato di cui al paragrafo 3 e
- c) la dichiarazione di immissione in libera pratica per la relativa importazione.

L'importo per tonnellata da rimborsare è pari al 50 % del dazio intero applicabile il giorno dell'immissione in libera pratica, diminuito di 8 ECU/t qualora sia stata applicata la riduzione del dazio prevista all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

Articolo 4

La cauzione di 10 ECU/t di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino, è svincolata:

- a) per le quantità richieste, effettivamente trasformate, ma non attribuite, e
- b) per le quantità attribuite su ciascuna domanda di attribuzione del dazio ridotto purché:
 - la qualità dell'orzo, stabilita in base al certificato di qualità o all'analisi, sia conforme ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma;
 - il richiedente del titolo fornisca la prova dell'utilizzazione finale specifica di cui all'articolo 2, paragrafo 4, da cui risulti l'effettiva utilizzazione entro il termine stabilito nell'impegno scritto di cui all'articolo 2, paragrafo 3, terzo trattino.

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- a) per «semi danneggiati»: si intendono i semi di orzo, di altri cereali o di avena selvatica, che presentano danni, compresi i deterioramenti dovuti a malattia, gelo, calore, insetti, funghi, intemperie o qualsiasi altro danno materiale;
- b) per «semi di orzo sano, leale e mercantile» si intendono i semi di orzo o i pezzi di semi di orzo che non sono semi danneggiati quali definiti alla lettera a), ad esclusione di quelli danneggiati dal gelo o ai funghi.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Modello di domanda d'attestato e di attestato per il rimborso del dazio di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 5, e all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1679/98

Numero di riferimento del titolo d'importazione:.....
Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro):
Organismo emittente dell'estratto (nome e indirizzo):
Diritti trasmessi a (nome, indirizzo completo e Stato membro):
Quantità per la quale può essere chiesto il rimborso, secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1679/98 (in kg):.....

.....
(data e firma)



ALLEGATO II

Modello di domanda di attribuzione del dazio ridotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1679/98

Numero di riferimento del titolo d'importazione:.....
Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro):
Organismo emittente dell'estratto (nome e indirizzo):
Diritti trasmessi a (nome, indirizzo completo e Stato membro):
Quantità per la quale è chiesto il dazio ridotto, secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1679/98 (in kg):

.....
(data e firma)



*ALLEGATO III***Modello di comunicazione relativa alle domande di attribuzione del dazio ridotto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1679/98**

Numero di riferimento del titolo d'importazione:

Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro):

Organismo emittente dell'estratto (nome e indirizzo):

Diritti trasmessi a (nome, indirizzo completo e Stato membro):

Quantità per la quale è chiesto il dazio ridotto, secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1679/98 (in kg):

Data di presentazione della domanda di attribuzione del dazio ridotto (giorno, mese, anno):

.....

(data e firma)

REGOLAMENTO (CE) N. 1680/98 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 1998

che modifica i regolamenti (CE) n. 936/97, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata, e (CEE) n. 139/81, che definisce le condizioni cui è subordinata l'ammissione di taluni carni bovine congelate nella sottovoce 0202 30 50 della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1299/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che la Nuova Zelanda ha designato un nuovo organismo responsabile dell'emissione dei certificati di autenticità; che è pertanto necessario modificare l'allegato II del regolamento (CE) n. 936/97;

considerando che l'importazione di talune carni bovine che beneficiano di una riduzione dei dazi doganali nel quadro del regolamento (CEE) n. 139/81 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1299/98, è subordinata alla presentazione di certificati di autenticità rilasciati dal paese terzo interessato; che è necessario aggiornare il nome e l'indirizzo dell'organismo emittente della Nuova Zelanda;

considerando che è opportuno armonizzare, nell'ambito della normativa interessata, la procedura relativa a un'eventuale revisione dell'elenco degli organismi emittenti dei certificati di autenticità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 936/97, l'organismo «New Zealand Meat Producers Board» è sostituito dal «New Zealand Meat Board».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 139/81 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:

«2. Qualora un organismo emittente non sia più riconosciuto, o non assolve uno degli obblighi assunti, o qualora sia designato un nuovo organismo emittente, l'elenco dell'allegato II può essere riveduto dalla Commissione.»

2) Nell'allegato II l'organismo «New Zealand Meat Producers Board» è sostituito dal «New Zealand Meat Board».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 137 del 28. 5. 1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 180 del 24. 6. 1998, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 15 del 17. 1. 1981, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 1681/98 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 1998
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 ⁽⁴⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva; che, tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo; che l'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato;

considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara; che la gara riguarda l'importo della resti-

zione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 961/98 ⁽⁸⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1998.

⁽¹⁾ GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 348 del 30. 12. 1977, pag. 53.

⁽⁵⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU L 135 dell'8. 5. 1998, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)
1509 10 90 9100	6,00
1509 10 90 9900	0,00
1509 90 00 9100	6,00
1509 90 00 9900	0,00
1510 00 90 9100	0,00
1510 00 90 9900	0,00

(1) Per le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato e per le esportazioni verso i paesi terzi.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata).

REGOLAMENTO (CE) N. 1682/98 DELLA COMMISSIONE**del 29 luglio 1998****che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la diciassettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 1978/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 1978/97 della Commissione ⁽³⁾, è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1978/97 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collocano a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la diciassettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 1978/97 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 23 luglio 1998.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 72 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 278 dell'11. 10. 1997, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 1998, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la diciassettesima gara parziale indetta dal regolamento (CE) n. 1978/97

(in ECU/100 kg)

Codice del prodotto	Importo della restituzione
1509 10 90 9100	9,01
1509 10 90 9900	—
1509 90 00 9100	9,00
1509 90 00 9900	—
1510 00 90 9100	—
1510 00 90 9900	—

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1683/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1998

relativo alla vendita, a prezzi fissati in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte;

considerando che, fatte salve determinate eccezioni che risultino necessarie, occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95⁽⁴⁾, in particolare i titoli I e III;

considerando che, per garantire una gestione economica delle scorte, gli organismi d'intervento dovrebbero vendere anzitutto le carni immagazzinate da più tempo;

considerando che è opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che la sua applicazione crea negli Stati membri interessati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di prodotti acquistati all'intervento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, segnatamente:

- circa 200 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento belga;
- circa 200 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento danese;
- circa 200 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco;
- circa 200 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo;
- circa 200 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento francese;

- circa 400 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento italiano;
- circa 200 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento irlandese;
- circa 200 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento olandese;
- circa 200 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento austriaco;
- circa 400 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese;
- circa 2 100 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese;
- circa 2 100 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito;
- circa 1 tonnellata di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità e ai prezzi di vendita.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli I e III.

Articolo 2

1. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento.

2. Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I, gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

3. In deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d'acquisto non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

Articolo 3

L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79 è fissato a 120 ECU per tonnellata.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos (*)	Cantidad aproximada (toneladas)	Precio de venta expresado en ecus por tonelada
Medlemsstat	Produkter (*)	Tilnærmet mængde (tons)	Salgspriser i ECU/ton
Mitgliedstaat	Erzeugnisse (*)	Ungefähre Mengen (Tonnen)	Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα (*)	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)	Τιμές πώλησης εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο
Member State	Products (*)	Approximate quantity (tonnes)	Selling prices expressed in ecus per tonne
État membre	Produits (*)	Quantité approximative (tonnes)	Prix de vente exprimés en écus par tonne
Stato membro	Prodotti (*)	Quantità approssimativa (tonnellate)	Prezzi di vendita espressi in ecu per tonnellata
Lidstaat	Producten (*)	Hoeveelheid bij benadering (ton)	Verkoopprijzen uitgedrukt in ECU per ton
Estado-membro	Produtos (*)	Quantidade aproximada (toneladas)	Preço de venda expresso em ecus por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet (*)	Arvioitu määrä (tonneina)	Myyntihinta ecuina tonnilta
Medlemsstat	Produkter (*)	Ungefärlig kvantitet (ton)	Försäljningspris i ecu per ton

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

BELGIQUE/BELGIË	— Quartiers arrière/Achtervoeten	200	1 800
DANMARK	— Bagfjerdinger	200	1 850
DEUTSCHLAND	— Hinterviertel	200	2 000
ESPAÑA	— Cuartos traseros	200	2 000
FRANCE	— Quartiers arrière	200	1 850
IRELAND	— Hindquarters	200	1 800
ITALIA	— Quarti posteriori	400	1 900
NEDERLAND	— Achtervoeten	200	1 800
ÖSTERREICH	— Hinterviertel	200	1 900

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

DANMARK	— Tyksteg (INT 16)	1	2 400
FRANCE	— Semelle (INT 14)	200	2 400
	— Rumsteak (INT 16)	200	2 600
IRELAND	— Intervention thick flank (INT 12)	300	2 750
	— Intervention topside (INT 13)	300	3 150
	— Intervention silverside (INT 14)	300	2 500
	— Intervention fillet (INT 15)	300	9 100
	— Intervention rump (INT 16)	300	3 200
	— Intervention striploin (INT 17)	300	5 300
	— Intervention forerib (INT 19)	300	3 000
UNITED KINGDOM	— Intervention thick flank (INT 12)	300	2 750
	— Intervention topside (INT 13)	300	3 350
	— Intervention silverside (INT 14)	300	2 650
	— Intervention fillet (INT 15)	300	7 400
	— Intervention rump (INT 16)	300	4 100
	— Intervention striploin (INT 17)	300	5 000
	— Intervention forerib (INT 19)	300	3 000

- (¹) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) n° 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2602/97 (DO L 351 de 23. 12. 1997, p. 20).
- (¹) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4. 9. 1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2602/97 (EFT L 351 af 23. 12. 1997, s. 20).
- (¹) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4. 9. 1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2602/97 (ABl. L 351 vom 23. 12. 1997, S. 20).
- (¹) Βλέπε παραρτήματα V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της 4. 9. 1993, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2602/97 (ΕΕ L 351 της 23. 12. 1997, σ. 20).
- (¹) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4. 9. 1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2602/97 (OJ L 351, 23. 12. 1997, p. 20).
- (¹) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) n° 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4. 9. 1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2602/97 (JO L 351 du 23. 12. 1997, p. 20).
- (¹) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2602/97 (GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 20).
- (¹) Zie de bijlagen V en VII bij Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2602/97 (PB L 351 van 23.12.1997, blz. 20).
- (¹) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n° 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n° 2602/97 (JO L 351 de 23. 12. 1997, p. 20).
- (¹) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4. 9. 1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2602/97 (EYVL L 351, 23.12.1997, s. 20), liitteet V ja VII.
- (¹) Se bilaga V och VII i förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2602/97 (EGT L 351, 23.12.1997, s. 20).

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser**

BELGIQUE/BELGIË

Bureau d'intervention et de restitution belge
Rue de Trèves 82
B-1040 Bruxelles
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Trierstraat 82
B-1040 Brussel
Téléphone/Tel.: (32-2) 287 24 11; télex/telex: BIRB. BRUB/24076-65567; télécopieur/telex: (32-2)
230 25 33/280 03 07

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel.: (49) 69 1564-704/772; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
EU-direktoratet
Kampmannsgade 3
DK-1780 København V
Tlf. (45) 33 92 70 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Teléfono: (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32,
915 22 43 87

FRANCE

OFIVAL
80, avenue des Terroirs-de-France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33

ITALIA

AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 49 49 91; telex 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58

IRELAND

Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806;
telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Voedselvoorzienings- en verkoopbureau
p/a LASER, Zuidoost
Slachthuisstraat 71
Postbus 965
6040 AZ Roermond
Tel.: (31-475) 35 54 44; telex: 56396 VIBNL; telefax: (31-475) 31 89 39.

ÖSTERREICH

AMA-Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1201 Wien
Tel.: (431) 33 15 12 20; Telefax: (431) 33 15 1297

UNITED KINGDOM

Intervention Board Executive Agency
Kings House
33 Kings Road
Reading RG1 3BU
Berkshire
United Kingdom
Tel. (01-189) 58 36 26
Fax (01-189) 56 67 50

REGOLAMENTO (CE) N. 1684/98 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 1998
relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti «hampes» della specie
bovina congelati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1266/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
considerando che l'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 996/97 ha fissato a 800 t il quantitativo di pezzi detti «hampes» congelati che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo 1998/1999;
considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 996/97, i quantitativi richiesti possono essere ridotti; che le domande presentate vertono

su quantitativi globali che eccedono i quantitativi disponibili; che, stando così le cose e nell'interno di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione presentato a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 996/97 è soddisfatta entro il limite dello 0,53392 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 144 del 4. 6. 1997, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 175 del 19. 6. 1998, pag. 9.

REGOLAMENTO (CE) N. 1685/98 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 1998
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,
considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1532/98 della Commissione ⁽³⁾;
considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore;
considerando che il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;
considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 150/95 ⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 961/98 ⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) a eccezione del malto del regolamento (CEE) n. 1766/92, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 201 del 17. 7. 1998, pag. 65.

⁽⁴⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁷⁾ GU L 135 dell'8. 5. 1998, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 1998, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11	5° term. 12	6° term. 1
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	01	0	0	-1,00	-5,00	-7,00	—	—
1002 00 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:
01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20), modificato.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1998

relativa agli sgravi fiscali previsti dall'articolo 52, paragrafo 8, della legge tedesca relativa all'imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz)

[notificata con il numero C(1998) 231]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/476/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo relativo allo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver assegnato agli altri Stati membri e ai terzi interessati un termine per presentare le loro osservazioni in conformità dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE,

considerando i seguenti motivi:

I.

Con decisione del 26 febbraio 1997, la Commissione ha avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, relativamente alla modifica, introdotta mediante la legge tributaria 1996 ⁽¹⁾, dell'articolo 52, paragrafo 8, della legge relativa all'imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz, in prosieguo: «EStG») e riguardante il regime previsto dall'articolo 6 ter della legge citata. La decisione è

stata comunicata alla Germania con lettera del 25 marzo 1997 ⁽²⁾ e pubblicata il 6 giugno 1997 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾. La Germania ha presentato le proprie osservazioni sulla predetta decisione con lettera del 13 maggio 1997. Gli altri Stati membri o terzi interessati non hanno trasmesso osservazioni.

Il regime in questione prevede, per gli esercizi finanziari 1996, 1997 e 1998, particolari sgravi fiscali miranti a rafforzare il mercato delle partecipazioni ad imprese nei nuovi Länder federali tedeschi e a Berlino Ovest e ad accrescere in tal modo le risorse proprie delle imprese in questione. Il regime può essere così riepilogato:

In base al diritto tributario tedesco, sono soggetti ad imposta gli utili realizzati da persone fisiche con residenza in Germania (articolo 1 della EStG) e da persone giuridiche con sede in Germania (articolo 1 della legge relativa all'imposta sulle società) mediante alienazione di determinati beni; nel caso delle persone giuridiche, la legge in materia di imposte sulle società fa rinvio alle disposizioni della EStG (articolo 8 della legge relativa alle imposte sulle società).

In base all'articolo 6, lettera b), della EStG, le persone fisiche o giuridiche che vendono determinati beni mobili ed immobili nonché quote di partecipazione a società di capitali possono, nell'esercizio in cui ha avuto luogo l'alie-

⁽¹⁾ BGBl. 1995 I 1250; entrata in vigore il 1° gennaio 1996.

⁽²⁾ SG(97) D/2381.

⁽³⁾ GU C 172 del 6. 6. 1997, pag. 2.

nazione e nei quattro anni successivi⁽¹⁾, detrarre dai costi di acquisto e di produzione di determinati beni fino al 50 %, e in casi particolari fino al 100 %, dell'utile imponibile realizzato con la vendita. La detrazione del 100 % era tra l'altro possibile già in base all'articolo 6, lettera b), della EStG prima dell'esercizio fiscale 1996 per i costi di acquisto di quote di partecipazione a società di capitali rilevate da una società di assunzione di partecipazioni al capitale di imprese ai sensi della legge relativa a tali tipi di società.

Nella presente valutazione della sussistenza di aiuti di Stato si prescinde dal vantaggio eventualmente derivante a favore delle società di assunzione di partecipazioni in imprese; la presente decisione lascia impregiudicata l'ulteriore posizione della Commissione in ordine a detto vantaggio.

L'articolo 52, paragrafo 8, della EStG entrata in vigore il 1° gennaio 1996 prevede per gli esercizi 1996, 1997 e 1998 un'estensione dello sgravio fiscale previsto all'articolo 6 ter della EStG. In forza di tale disposizione, possono essere oggetto di detrazione dai costi di acquisto e di produzione, in misura pari al 100 %, gli utili derivanti dalla vendita, sempreché siano destinati all'acquisizione di quote di partecipazione a società di capitali e tale acquisizione sia collegata ad un aumento di capitale o alla costituzione di nuove società di capitali e dette società di capitali:

- mantengano la loro sede nonché la loro direzione amministrativa nei nuovi Länder federali o a Berlino Ovest⁽²⁾ e alla data dell'acquisizione delle partecipazioni non occupino più di 250 dipendenti con rapporto di lavoro subordinato; oppure
- siano società finanziarie il cui oggetto sociale, a norma dello statuto o dell'atto costitutivo, consista esclusivamente nel rilevamento di partecipazioni per un limitato periodo di tempo o nella gestione e cessione delle predette partecipazioni ad imprese che al momento dell'acquisizione delle partecipazioni abbiano la loro sede nonché la direzione amministrativa nei nuovi Länder federali o a Berlino Ovest e non occupino più di 250 dipendenti con rapporto di lavoro subordinato.

Secondo le stime della Germania, la misura darebbe luogo transitoriamente a minori entrate fiscali di circa 150 milioni di DEM (circa 75 milioni di ECU). Il regime potrebbe essere applicato a parecchie migliaia di imprese nei nuovi Länder federali e a Berlino Ovest e non è limitato a settori specifici. Il cumulo del provvedimento in questione con altri aiuti di Stato non è escluso.

II.

Il regime oggetto degli accertamenti è stato comunicato alla Commissione in ritardo dopo la sua adozione e solo su specifica richiesta della Commissione trasmessa con lettera del 13 ottobre 1995. La legge 1996 in materia tributaria è entrata in vigore il 1° gennaio 1996, prima

dell'approvazione della Commissione. Per tale motivo il regime è stato registrato dalla Commissione come aiuto non notificato (NN 9/96). Per effetto di una circolare amministrativa del ministero federale delle Finanze del 2 gennaio 1996⁽³⁾ l'applicazione del regime è stata sospesa fino ad approvazione da parte della Commissione.

Nella decisione di apertura del procedimento la Commissione ha sostenuto che l'articolo 52, paragrafo 8, della EStG contiene un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. In tale contesto, la Commissione è giunta alla conclusione che il regime in questione riguarda due gruppi di beneficiari: da un lato, i soggetti imponibili in forza della legge relativa all'imposta sul reddito e, dall'altro, le imprese della Germania orientale e di Berlino con organico fino a 250 dipendenti.

La Commissione ha anzitutto considerato che lo sgravio fiscale a favore dei soggetti imponibili che alienano determinati beni e possono detrarre gli utili che ne derivano dai costi di acquisizione di altri beni rappresenta una misura generale che non contiene alcun elemento di aiuto, in quanto possono avvalersene tutti i soggetti imponibili di qualsiasi dimensione, settore economico o sede, che investono gli utili in un determinato modo.

Viceversa la Commissione, nella decisione di apertura del procedimento, ha sostenuto che le misure a favore delle società di capitali, con sede e direzione amministrativa nei nuovi Länder federali o a Berlino Ovest, nelle quali deve essere assunta una partecipazione per far scattare il beneficio dello sgravio fiscale, rappresentano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1. Essa ha ricordato a questo proposito che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità europee, nella valutazione di una misura per determinare se si tratta di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, è necessario tener conto dei benefici che ne derivano. Nel caso presente verrebbe aumentata la redditività delle partecipazioni ad imprese con sede e direzione amministrativa nei nuovi Länder federali o a Berlino Ovest rispetto a quella di partecipazioni ad imprese con sede e direzione amministrativa nella Germania occidentale nonché al di fuori del territorio tedesco. Alle argomentazioni sostenute dalla Germania con lettera del 13 ottobre 1995, in base alle quali il vantaggio economico della misura sarebbe estremamente modesto e praticamente inesistente, la Commissione ha risposto rinviando alla costante giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, in base alla quale non è possibile escludere effetti sugli scambi tra Stati membri soltanto a causa della modesta incidenza della misura.

Su queste premesse la Commissione ha espresso dubbi sulla compatibilità della misura con il mercato comune. Considerata l'inesistenza di un nesso con attività di investimento, la misura si configura come un aiuto al funzionamento che, secondo la prassi costante della Commis-

⁽¹⁾ Accantonamento a riserva in forza dell'articolo 6, lettera b), paragrafo 3, della EStG.

⁽²⁾ Articolo 1, paragrafo 2 della legge relativa alle regioni sovvenzionabili.

⁽³⁾ Bundessteuerblatt 1996, parte I, n. 1, pag. 2.

sione, può essere concesso soltanto subordinatamente a determinate condizioni e esclusivamente nelle zone sovvenzionabili a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. Il regime peraltro è applicabile anche a Berlino. In base alla decisione (N 613/96) della Commissione, relativa alle zone sovvenzionabili negli anni 1997-1999, Berlino Est rientra tra le regioni ammesse a beneficiare degli aiuti in forza dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), per il periodo in questione; tuttavia, in base alla decisione citata, Berlino Est può essere egualmente sovvenzionata per il periodo in questione a titolo dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a); viceversa Berlino Ovest, secondo la decisione citata, costituisce una regione sovvenzionabile solo in forza dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), e quindi, non essendo applicabile un regime transitorio corrispondente, non sussistono i presupposti sopra menzionati per dichiarare la compatibilità degli aiuti al funzionamento.

Inoltre, considerato che manca un nesso tra la concessione dell'aiuto e le misure d'investimento, esiste un notevole rischio che la misura abbia un'incidenza economica anche al di fuori delle zone sovvenzionabili. La Commissione ha poi sostenuto che il regime è contrario al divieto di discriminazione che deriva dal principio della libertà di stabilimento sancito dall'articolo 52 del trattato CE in quanto prevede, come presupposto dello sgravio fiscale, che la sede e la direzione amministrativa delle imprese al cui capitale sono acquisite partecipazioni debbano trovarsi nei nuovi Länder federali o a Berlino Ovest. Infine il regime non prevede il rispetto delle prescrizioni specifiche in vigore per determinati settori sensibili.

III.

Con la lettera del 13 maggio 1997, la Germania ha sostenuto che la misura in questione non costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, e ha formulato le osservazioni sintetizzate qui di seguito.

Anzitutto ha dato rilievo alle carenze strutturali che continuano a gravare sull'economia della Germania orientale e, in particolare, alle modeste risorse di capitale proprio delle imprese della Germania orientale, risorse che devono essere migliorate grazie al regime in questione. La Germania ritiene improbabile che dal regime derivi un effetto di incentivazione a favore di imprese nei cosiddetti settori sensibili, in quanto le società di partecipazione forniranno capitali di rischio anzitutto ad imprese la cui attività fa perno su mercati del futuro.

Gli sgravi fiscali consentirebbero esclusivamente un rinvio dell'imposizione, mentre non sarebbe prevista una remissione di imposta in quanto, nel caso in cui il soggetto imponibile si astenesse per un periodo di tempo prolungato dal cedere ulteriormente la partecipazione acquisita, il relativo valore verrebbe recuperato successivamente al momento della liquidazione dell'impresa e gli utili relativi sarebbero assoggettati all'imposta.

Lo sgravio fiscale spetterebbe soltanto a chi fornisce il capitale e non a chi lo riceve. Quest'ultimo soggetto otterrebbe piuttosto un capitale supplementare il cui costo è

liberamente negoziabile e calcolato in funzione del mercato. Una correlazione diretta tra lo sgravio fiscale per il soggetto che riceve il capitale e l'entità del relativo costo secondo la Germania non sarebbe identificabile né esprimibile in cifre. La semplice previsione di uno sgravio fiscale per l'acquisizione di partecipazioni ad imprese che hanno sede in un'area regionale circoscritta non sarebbe sufficiente per concludere che si tratti di una misura equivalente ad un aiuto. Si tratterebbe di una misura equivalente ad un aiuto soltanto se, nel quadro dell'articolo 52, paragrafo 8, della EStG, il capitale posto a disposizione beneficiasse di condizioni agevolate rispetto ad altro capitale posto a disposizione delle imprese della Germania orientale e di Berlino. A questo proposito la Germania non dispone di elementi di valutazione. Nella sua decisione la Commissione avrebbe semplicemente presunto tali condizioni senza fornire elementi chiari a sostegno di questa tesi. Viceversa vi è motivo di ritenere che i vantaggi del differimento dell'imposta non siano traslati alle imprese con sede e direzione amministrativa nei nuovi Länder federali o a Berlino Ovest, in quanto si tratterebbe di vantaggi modesti e, in caso di traslazione, non avrebbero più effetto incentivante.

Secondo la Germania lo sgravio fiscale rappresenterebbe una misura generale non soltanto a favore del soggetto finanziatore, ma anche del soggetto finanziato, tanto più che il vantaggio di chi ottiene il capitale si realizza soltanto se il soggetto che fornisce il capitale beneficia di uno sgravio fiscale e in tale caso, anche a parere della Commissione, si tratta di una misura generale.

In definitiva la Commissione non sarebbe riuscita né ad identificare un beneficiario del presunto regime di aiuto né ad esprimere in cifre l'entità dell'aiuto. Il beneficio di cui fruiscono le imprese nei nuovi Länder federali e a Berlino Ovest sarebbe — sempreché misurabile — estremamente modesto il che, in via sussidiaria, giustificerebbe l'applicazione della regola «de minimis»⁽¹⁾.

IV.

Lo sgravio fiscale che l'articolo 52, paragrafo 8, della EStG ha esteso a nuovi beneficiari costituisce un aiuto di Stato ex articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE e ex articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE a favore delle società di capitali con un organico non superiore a 250 dipendenti aventi sede e direzione amministrativa nei nuovi Länder federali o a Berlino Ovest, al cui capitale deve essere assunta una partecipazione in connessione con un aumento di capitale o in occasione della costituzione di una nuova società di capitali (partecipazione diretta o indiretta tramite una società di assunzione di partecipazioni al capitale di imprese), per far scattare lo sgravio fiscale sugli utili derivanti dalla cessione di determinati beni o quote di partecipazione a società di capitali. Viceversa esso costituisce una misura generale che non contiene elementi di aiuto a favore degli assoggettati all'imposta sul reddito, che alienano determinati beni e possono detrarre l'utile imponibile che ne deriva in caso di acquisto di altri beni. In tale contesto, la Commissione ha formulato le seguenti considerazioni:

⁽¹⁾ GU C 68 del 6. 3. 1996, pag. 9.

Anzitutto è necessario accertare se la misura rappresenti «un aiuto concesso dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma» ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE. Per poter valutare se un provvedimento statale costituisce un aiuto, la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza dell'11 luglio 1996 nella causa C-39/94, SFEI/La Poste (¹), ha affermato che occorre accertare se l'impresa beneficiaria ottiene un beneficio che non avrebbe avuto senza il provvedimento pubblico in questione, cioè alle normali condizioni di mercato.

In forza delle disposizioni dell'articolo 52, paragrafo 8, della EStG, alle persone fisiche o giuridiche («acquirenti di una partecipazione») che realizzano utili grazie alla cessione di un bene spetta uno sgravio fiscale in quanto possono, all'atto del rilevamento di una partecipazione a determinate condizioni al capitale di certe imprese, detrarre dai relativi costi di acquisizione fino al 100 % dell'utile derivante dalla cessione e quindi evitare di pagare l'imposta. Queste imprese sono pertanto avvantaggiate rispetto al regime fiscale generale che prevede un abbattimento, per gli utili soggetti ad imposta, pari al 50 %, qualora reinvestano tali somme sul territorio federale della Germania. La detrazione del 100 % è quindi ammissibile soltanto se il soggetto imponibile acquista quote di specifiche società di capitali e l'acquisizione avviene in occasione di un aumento di capitale o della costituzione di nuove società di capitali. In tal modo i soggetti imponibili in forza del regime sono tenuti ad acquistare quote di determinate società di capitali in occasione di un aumento del capitale o della costituzione di nuove società di questo tipo; la misura fiscale ha quindi l'effetto — oltre che l'obiettivo dichiarato — di promuovere la domanda di partecipazioni a determinate società di capitali e quindi l'aumento delle risorse proprie di queste imprese (o la formazione di capitale proprio).

Grazie alla maggior domanda di partecipazioni ad imprese con sede e direzione amministrativa nei nuovi Länder federali o a Berlino Ovest («venditori di partecipazioni») indotta dalla misura statale, viene influenzato, *coeteris paribus*, il comportamento in materia di investimenti finanziari del complesso degli acquirenti di partecipazioni, nella misura in cui essi possono acquistare partecipazioni — che non avrebbero assolutamente assunto in assenza dello sgravio fiscale, o avrebbero assunto a condizioni meno favorevoli per i venditori — a condizioni più favorevoli per i venditori delle partecipazioni di quanto non sarebbero state se non fosse stata introdotta la disposizione dell'articolo 52, paragrafo 8, della EStG. Di fatto il venditore delle partecipazioni ottiene, come sostiene a giusto titolo la Germania, un capitale i cui costi sono liberamente negoziati sul mercato e sono determinati in funzione dei prezzi di mercato, ma la misura ha incidenza sul mercato in questione con la conseguenza che il capitale posto a disposizione nel quadro dell'articolo 52, paragrafo 8, è offerto a condizioni più interessanti in confronto al capitale comparabile disponibile per le imprese con sede e direzione amministrativa al di fuori dei nuovi Länder federali o di Berlino.

La modifica del comportamento in materia di investimenti finanziari e quindi l'aumento delle risorse proprie delle imprese in questione costituisce anche l'obiettivo dichiarato del legislatore tedesco; viceversa le autorità tedesche sostengono pretestuosamente nella loro posizione che tale regime non ha alcun effetto misurabile sulle imprese della Germania orientale e di Berlino al cui capitale dovrebbero essere assunte le partecipazioni in questione.

Il regime fiscale conferisce a talune persone fisiche e giuridiche un vantaggio diretto (beneficiari diretti) per indurle ad acquistare determinati beni da particolari imprese (beneficiari indiretti). Il vantaggio economico consiste nella maggior domanda di partecipazioni al capitale delle imprese indirettamente beneficiarie rispetto alla situazione di diritto antecedente all'entrata in vigore dell'articolo 52, paragrafo 8, della EStG; in tal modo gli investitori (beneficiari diretti) sono disposti ad assumere partecipazioni al capitale di imprese della Germania orientale e di Berlino a condizioni che, rispetto alla situazione esistente in caso di mancata introduzione della misura in questione, sono più favorevoli. Sulla base di questo fatto, il volume di partecipazioni alle imprese menzionate è destinato a crescere e/o le condizioni pattizie (prezzo della partecipazione rispetto al valore nominale, sua durata e corrispettivo, ecc.) sono destinate a migliorare se è assunta una partecipazione nelle imprese in questione.

La misura è quindi atta a conferire, senza adeguato corrispettivo, alle imprese indirettamente beneficiarie della misura di cui all'articolo 52, paragrafo 8, della EStG, aventi sede e direzione amministrativa nei nuovi Länder federali o a Berlino Ovest, un vantaggio economico che non avrebbero ottenuto in assenza della misura statale in questione.

Nelle sue osservazioni, la Germania ha sostenuto che nella fattispecie si trattava soltanto di un rinvio dell'imposta e non certo di una remissione d'imposta. Anzitutto a questo proposito va osservato che si può parlare di rinvio dell'imposta in forza dell'articolo 222 delle disposizioni in materia tributaria soltanto in caso di differimento del termine di pagamento di un'imposta già definita; nel caso presente il regime conduce in verità alla remissione dell'obbligo fiscale in base all'articolo 6 ter della EStG e all'eventuale nascita di un nuovo obbligo fiscale in caso di ulteriore cessione. Inoltre nella fattispecie è assolutamente irrilevante se lo sgravio fiscale previsto sia da equiparare sotto il profilo economico esclusivamente ad un rinvio dell'imposta, poiché si tratterebbe di un conferimento indiretto del beneficio economico al venditore della partecipazione anche se fosse questione di un rinvio dell'imposta [decisione 93/349/CEE della Commissione (²)].

D'altronde nel caso presente, come ha anche argomentato la Germania nelle sue osservazioni, risulta problematica sia l'esistenza di un vantaggio concreto in ciascun singolo caso, sia la quantificazione dell'elemento di aiuto. In effetti, come sopra illustrato, è possibile nella fattispecie partire dal conferimento di un beneficio economico. Tuttavia in un'analisi *ex ante* il vantaggio economico che

(¹) Raccolta 1996, pag. I-3547, motivazione 60.

(²) GU L 143 del 15. 6. 1993, pag. 7.

ne deriva non risulta accertabile con precisione in ciascun caso singolo di assunzione di una partecipazione, poiché la misura incide sul comportamento economico di un investitore finanziario privato che decide di procedere a un investimento sulla base di condizioni di investimento deliberatamente modificate dall'intervento dello Stato. Non è possibile ricondurre astrattamente ad un acquirente di partecipazioni specifico una modifica del comportamento dovuta alla misura statale. Inoltre, in un'analisi ex ante, il beneficio non può essere quantificato con certezza, né può sempre essere espresso in cifre in una analisi ex post.

In tale contesto va osservato che la Commissione, per giudicare se un regime ha natura di aiuto, non deve fare riferimento al singolo caso. In base alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 ottobre 1987 nella causa 248/84 (Repubblica federale di Germania/Commissione)⁽¹⁾ la Commissione può limitarsi, nel caso di un programma di aiuti, ad esaminare le caratteristiche del programma e a valutare se esso intrinsecamente risponde ai requisiti di fatto stabiliti dall'articolo 92, paragrafo 1. Per giungere pertanto alla conclusione che non si tratta di un aiuto di Stato, la Commissione dovrebbe poter escludere l'esistenza del conferimento di un beneficio economico e quindi di un aiuto di Stato in ciascun caso specifico. Allo stato attuale va concluso che il regime per sua natura ha l'effetto di conferire un vantaggio economico al gruppo definibile delle società di capitali (imprese con un organico non superiore a 250 dipendenti con sede e direzione amministrativa nei nuovi Länder federali o a Berlino Ovest).

Per quanto riguarda il calcolo del beneficio economico, a parità delle altre condizioni occorrerebbe procedere caso per caso ad un raffronto tra le condizioni alle quali un'impresa della Germania orientale o di Berlino con un organico fino a 250 dipendenti potrebbe acquisire una partecipazione in presenza o in assenza di sgravi fiscali.

Per la misura in questione si tratta di un vantaggio economico concesso ricorrendo a risorse statali. Di fatto il regime dà luogo anzitutto ad una minore entrata fiscale sulla base di un mancato assoggettamento all'imposta, non limitato nel tempo, degli utili ottenuti dalla cessione di un bene. Tale vantaggio fiscale, concesso grazie a risorse statali, è parzialmente erogato al beneficiario dell'aiuto grazie ad una disposizione di legge che orienta il comportamento degli investitori privati nelle loro decisioni di investimento.

Come la Corte di giustizia ha dichiarato nella sentenza del 2 febbraio 1988 nelle cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85 (Van der Kooy/Commissione)⁽²⁾ la concessione dello sgravio fiscale via l'acquirente della partecipazione a favore di determinate imprese è riconducibile allo Stato in forza del regime introdotto in materia. Al riguardo, la misura ha lo stesso effetto che hanno le entrate parafiscali finanziate da determinati comparti economici col cui gettito vengono sovvenzionati progetti di determinate imprese attraverso un ente che gestisce tali risorse. Tali misure parafiscali rappresentano un aiuto di Stato in funzione della destinazione del loro gettito, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, ad

esempio nella sentenza dell'11 marzo 1992 nelle cause riunite C-78/90-C-83/90 (Compagnie commerciale/Receveur principal des douanes de la Pallice Port)⁽³⁾ in quanto il vantaggio conferito a determinate imprese può essere ricondotto allo Stato in base all'introduzione vincolante di contributi parafiscali, anche se la misura non è finanziata direttamente con risorse statali.

Nel caso presente, la concessione del beneficio economico ha luogo non attraverso un ente pubblico o privato incaricato della gestione di queste risorse che è stato costituito a fini della loro concessione, ma sulla base di provvedimenti statali che influenzano il comportamento, nelle decisioni di investimento, degli acquirenti privati di partecipazioni. Trattasi di un'influenza il cui effetto economico è analogo all'intervento dello Stato. Ne consegue che il conferimento del beneficio a determinate imprese è riconducibile allo Stato ed è basato sul regime in questione.

La misura favorisce altresì determinate imprese in quanto essa, da un lato, è limitata in termini geografici a quelle imprese che mantengono la sede e la direzione amministrativa nei nuovi Länder federali o a Berlino Ovest e, d'altro lato, è applicabile soltanto a quelle imprese che hanno dimensioni predefinite, vale a dire un organico non superiore a 250 dipendenti. Se queste imprese in effetti non possono essere individuate singolarmente ex ante, è però possibile definire il gruppo di imprese beneficiarie in modo sufficientemente preciso da individuare i soggetti beneficiari delle agevolazioni economiche. Il regime è pertanto sufficientemente specifico per distinguerlo da misure generali che vanno a favore dell'intera economia di uno Stato membro e pertanto non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE.

Infine il regime rischia di alterare la concorrenza in quanto privilegia le imprese con sede e direzione amministrativa nella regione in questione, rispetto a quelle di altre regioni della Germania e di altri Stati membri. L'argomentazione sostenuta dalle autorità tedesche, in forza della quale l'intensità dell'aiuto in questione è modesta e pressoché nulla, è assolutamente irrilevante; non possono quindi, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1990 nella causa C-142/87 (Belgio/Commissione)⁽⁴⁾, essere esclusi effetti sugli scambi tra Stati membri adducendo soltanto il fatto che l'aiuto è di entità minima. Inoltre le autorità tedesche non si sono impegnate ad applicare la regola «de minimis».

Sulla base di queste considerazioni, la Commissione ha concluso nel senso che lo sgravio fiscale esteso, in forza dell'articolo 52, paragrafo 8, della EStG, alle società di capitali con sede e direzione amministrativa nei nuovi Länder federali o a Berlino Ovest, nelle quali deve essere assunta una partecipazione in connessione con un aumento di capitale o con la costituzione di una nuova società di capitali (direttamente o indirettamente tramite una società di assunzione di partecipazioni ad imprese) al fine di far scattare lo sgravio fiscale sugli utili realizzati dalla vendita di determinati beni o partecipazioni a

⁽¹⁾ Raccolta 1987, pag. 4013, motivazione 18.

⁽²⁾ Raccolta 1988, pag. 219.

⁽³⁾ Raccolta 1992, I, pag. 1847, motivazione 35.

⁽⁴⁾ Raccolta 1990, I, pag. 959.

società di capitali, rappresenta un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

V.

Grazie al regime d'aiuto in esame è agevolata l'assunzione di partecipazioni, in connessione con un aumento di capitale o con la costituzione di una nuova società di capitali, ad imprese con un organico fino a 250 dipendenti che hanno sede e direzione amministrativa nei nuovi Länder federali e a Berlino Ovest, assunzione che avviene ad un prezzo più favorevole per l'acquirente della partecipazione o a condizioni più favorevoli di quelle che sarebbero state constatabili in assenza del regime in questione. In tal modo il regime favorisce il rafforzamento del capitale proprio delle imprese in questione.

Tale regime di aiuto non è destinato ad un investimento iniziale ai sensi della comunicazione della Commissione in materia di aiuti a finalità regionale ⁽¹⁾, ma ha carattere di continuità ed è finalizzato alla compensazione di svantaggi strutturali specifici; ciò è stato espressamente confermato dalle autorità tedesche nella notifica. Pertanto il regime in questione deve essere considerato un aiuto al funzionamento conformemente alla sentenza della Corte di giustizia europea del 15 maggio 1997 nella causa C-278/95 (Siemens SA/Commissione) ⁽²⁾.

Secondo la prassi costante della Commissione, gli aiuti al funzionamento possono essere concessi soltanto in casi eccezionali e a determinate condizioni nelle regioni sovvenzionabili in forza dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, vale a dire in regioni nelle quali il tenore di vita è particolarmente basso o caratterizzate da una elevata sottoccupazione [cfr. punto 6 della comunicazione della Commissione del 1988 sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) agli aiuti regionali ⁽³⁾].

Per quanto riguarda l'applicazione del regime di aiuto in questione nei cinque Länder federali della ex Germania dell'Est (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen), il 18 dicembre 1996 la Commissione ha deciso che tali regioni sono regioni incentivabili in forza dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato fino alla fine del 1999 [N 464/93 ⁽⁴⁾ per il periodo fino al 1996 e N 613/96 ⁽⁵⁾ per il periodo 1997-1999]. Per quanto riguarda l'applicazione del regime di aiuto alle imprese con sede e direzione amministrativa a Berlino Est, la Commissione aveva considerato tale regione incentivabile sino alla fine del 1996, in forza dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato (N 464/93); per il periodo 1997-1999 la Commissione ha deciso che Berlino Est, considerata la sua particolare situazione geografica e il fatto che in precedenza è stata compresa tra

le regioni sovvenzionabili in forza dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), per il periodo 1994-1996 e — tenuto conto della situazione precedente della città — per un periodo protratto fino al 1999, può fruire di un regime transitorio che la equipara alle regioni sovvenzionabili in forza dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), e quindi anche ai cinque nuovi Länder federali (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) (N 613/96).

Invece, per i motivi sotto esposti, il regime di aiuto nelle regioni menzionate non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune in forza della disposizione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

— Conformemente alla citata comunicazione della Commissione del 1988, gli aiuti al funzionamento nelle regioni sovvenzionabili in forza dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), possono essere approvati in via derogatoria solo quando sono atti a contribuire ad uno sviluppo durevole ed equilibrato dell'economia. Inoltre, secondo la prassi costante della Commissione, devono essere decrescenti e limitati nel tempo.

Viceversa, il regime di aiuto in esame è finalizzato a rafforzare le risorse proprie delle imprese beneficiarie; esso non garantisce che il capitale posto a disposizione delle imprese beneficiarie sia utilizzato a fini di sviluppo economico delle imprese beneficiarie nelle regioni sovvenzionabili in forza dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), e non vada in realtà a vantaggio di imprese che esercitano le loro attività economiche al di fuori della regione sovvenzionata. Pertanto non è escluso, sulla base del regime in questione, che anche imprese da considerare imprese di grandi dimensioni, o talune imprese indipendenti al di fuori delle zone sovvenzionabili, possano fruire dell'aiuto senza che esso effettivamente contribuisca allo sviluppo economico delle imprese nella regione sovvenzionabile e quindi della regione sovvenzionabile stessa ⁽⁶⁾. Il regime di aiuto non può quindi essere oggetto della deroga prevista dal trattato per gli aiuti a finalità regionale in forza dell'articolo 92, paragrafo 3. Infine tale regime non è strutturato in modo decrescente.

— Non è escluso che il regime di aiuto sia applicato ad imprese che operano in settori economici sensibili per i quali sono previste disposizioni specifiche in materia di aiuti (attualmente trattasi dei settori fibre artificiali e industria automobilistica, cantieristica, trasporti, agricoltura, pesca, e settori disciplinati dal trattato CECA, nonché i settori siderurgici non soggetti al trattato CECA). Viceversa la comunicazione della Commissione del 1988 prevede che gli aiuti al funzionamento non possano portare a capacità eccedentarie settoriali, come avviene tipicamente nel caso dei settori sensibili citati.

⁽¹⁾ GU C 31 del 3. 2. 1979, pag. 9.

⁽²⁾ Raccolta 1997, I, pag. 2507, motivazione 55.

⁽³⁾ GU C 212 del 12. 8. 1998, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU C 373 del 29. 12. 1994, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU C 288 del 23. 9. 1997, pag. 5.

⁽⁶⁾ Cfr. decisione della Commissione dell'1. 10. 1997 relativa alla proroga dell'aiuto agli investimenti dell'8 %, C 28/96, GU L 73 del 12. 3. 1998, pag. 38.

— Infine l'applicazione del regime di aiuto ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti previsti per la valutazione degli aiuti di Stato destinati al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà⁽¹⁾ non può essere esclusa, anche se la configurazione del regime di aiuto in questione fa ritenere improbabile la concessione degli aiuti a imprese in difficoltà di questo tipo. Comunque esso non è compatibile con le condizioni previste negli orientamenti citati per la concessione di aiuti ad imprese in difficoltà.

Per quanto riguarda l'applicazione del regime di aiuto ad imprese con sede e direzione amministrativa a Berlino Ovest, va tenuto presente che, sulla base delle decisioni sopra citate della Commissione, Berlino Ovest è da considerarsi solo parzialmente regione incentivabile ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), fino al 1996 e, per il periodo 1997-1999, lo è nella sua integralità. Pertanto il regime di aiuto in questione è applicabile anche ad imprese al di fuori delle regioni sovvenzionabili in forza dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), vale a dire in regioni non sovvenzionabili e in regioni sovvenzionabili ex articolo 92, paragrafo 3, lettera c). Secondo la prassi costante della Commissione già menzionata, possono tuttavia essere dichiarati incompatibili con il mercato comune gli aiuti al di fuori delle regioni sovvenzionabili in forza dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), anche indipendentemente dalla loro concessione o meno ad imprese in settori sensibili o ad imprese in difficoltà.

Pertanto il regime di aiuto in esame non può essere considerato compatibile con il mercato comune sulla base delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c). Inoltre il regime non è destinato né a promuovere un importante progetto di interesse europeo né ad eliminare gravi perturbamenti dell'economia di uno Stato membro, né a promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3. Infine il regime non è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2; ma soprattutto, sulla scorta delle informazioni di cui dispone, la Commissione non ha potuto accertare che il regime fosse necessario per compensare gli svantaggi economici dovuti alla divisione della Germania ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera c).

Inoltre il regime di aiuti stabilisce, quale presupposto per la concessione dello sgravio fiscale, che le imprese in cui sono assunte partecipazioni abbiano sede e direzione amministrativa nei nuovi Länder federali e a Berlino Ovest. Tale disposizione viola il divieto di discriminazione di cui all'articolo 52 del trattato CE (libertà di stabilimento).

Gli articoli 52 e seguenti dispongono che le limitazioni alla libertà di stabilimento devono essere soppresse. Inoltre gli articoli 52 e 58 sanciscono il diritto ad esercitare un'attività economica tramite la costituzione di una succursale o di una filiale. In forza dell'articolo 58, un'impresa costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro e avente la propria sede sociale e l'ammini-

strazione centrale all'interno della Comunità è equiparata alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri, come ha stabilito la Corte di giustizia con sentenza del 28 gennaio 1986 nella causa 270/83 (Commissione/Repubblica francese)⁽²⁾. Il divieto di discriminazione riguarda non soltanto le discriminazioni dirette, ma anche le misure di effetto equivalente. L'articolo 54, paragrafo 3, lettera h) stabilisce che la Commissione si accerta che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri. In applicazione della citata disposizione e attraverso il suo programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento del 1962⁽³⁾, il Consiglio ha previsto che devono essere soppresse le disposizioni e pratiche che limitano, o fanno dipendere da condizioni determinate, la facoltà di soggetti stranieri di esercitare i diritti normalmente correlati ad un'attività di lavoro autonomo. Tra queste disposizioni o pratiche rientrano anche gli aiuti statali diretti o indiretti.

Mediante il divieto di restrizioni alla libertà di stabilimento, gli articoli 52 e seguenti impongono, tra l'altro, la parità di trattamento delle imprese in questione e delle imprese aventi sede nello Stato beneficiario. Viceversa l'aiuto previsto dal regime di cui trattasi favorisce soltanto le imprese che hanno sede e direzione amministrativa nei nuovi Länder federali e a Berlino Ovest. Per ottenere l'aiuto le imprese insediate altrove dovrebbero trasferire la loro sede e la loro direzione amministrativa nelle regioni menzionate. Ne consegue che il regime di aiuti va a vantaggio delle imprese della Germania orientale e di Berlino, a scapito delle imprese che non hanno sede in Germania e trasgredisce quindi al divieto di discriminazione in base agli articoli 52 e seguenti.

Poiché l'applicazione del regime di aiuti è stata sospesa per effetto della circolare amministrativa del 2 gennaio 1996 del ministero federale delle Finanze, la Germania obietta che il regime di aiuti non è ancora stato applicato e che quindi non sono stati erogati aiuti in forza del regime medesimo. Nella misura in cui il regime di aiuti fosse stato applicato, la Germania dovrebbe prendere le necessarie iniziative per la restituzione degli aiuti già erogati,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Lo sgravio fiscale previsto dalla Germania in forza dell'articolo 52, paragrafo 8, della legge relativa all'imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz) a favore delle imprese con un organico fino a 250 dipendenti e con sede e direzione amministrativa nei nuovi Länder federali o a Berlino Ovest costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE e all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

⁽¹⁾ GU C 368 del 23. 12. 1994, pag. 12.

⁽²⁾ Raccolta 1986, pag. 273.

⁽³⁾ GU 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62.

2. La Germania è tenuta ad abrogare l'articolo 52, paragrafo 8, della Einkommensteuergesetz.

Articolo 2

1. Qualora in forza dell'articolo 1, paragrafo 1, del regime di aiuto citato fossero stati già versati aiuti, essi sono illegittimi, in quanto concessi prima della decisione della Commissione.

2. La Germania provvede affinché gli aiuti concessi in violazione della presente decisione siano restituiti.

La restituzione degli aiuti deve avvenire secondo le modalità previste dalle disposizioni e procedure nazionali, in particolare gli interessi maturano a partire dalla data alla quale è stato erogato l'aiuto illegittimo, al tasso applicato in Germania, al momento della concessione degli aiuti, come tasso di riferimento per il calcolo dell'equivalente sovvenzione per gli aiuti a finalità regionale.

Articolo 3

La Germania comunica alla Commissione entro due mesi dalla notifica della presente decisione i provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1998.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1998

sulle informazioni necessarie a sostegno delle domande di valutazione della situazione epidemiologica dei paesi per quanto riguarda le encefalopatie spongiformi trasmissibili*[notificata con il numero C(1998) 2268]*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/477/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 155,

- (1) considerando che nuove informazioni pubblicate nel Regno Unito danno un ulteriore avallo all'ipotesi che esista un nesso tra l'esposizione all'agente dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e la nuova variante del morbo di Creutzfeldt Jacob (CJD) nell'uomo; che il 16 settembre 1997 il comitato consultivo britannico per le encefalopatie spongiformi è giunto alla conclusione che le recenti ricerche hanno fornito nuove e convincenti prove che l'agente della BSE è identico a quello della nuova variante del morbo di Creutzfeldt Jacob nell'uomo; che il 18 settembre 1997 il comitato consultivo per le sostanze patogene pericolose è giunto alla conclusione che l'agente della BSE dovrebbe essere classificato tra gli agenti patogeni per l'uomo; che il 26 novembre 1997 la Commissione ha adottato la direttiva 97/65/CE che ha classificato gli agenti della BSE e di altre TSE degli animali nella stessa categoria di rischio dell'agente patogeno del morbo di Creutzfeldt Jacob nell'uomo;
- (2) considerando che il 31 marzo 1998 il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una proposta relativa ai materiali specifici a rischio in seguito alle conclusioni della sessione dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) nel mese di maggio 1998; che la Commissione ha nuovamente confermato l'intenzione di elaborare una proposta comunitaria più ampia in base all'articolo 100 A, che investirebbe anche il Consiglio e il Parlamento europeo; che al capitolo 3.2.13 del codice dell'UIE sulla BSE si raccomanda di tener conto della situazione epidemiologica di un paese o di una zona quando si effettuano importazioni;
- (3) considerando che un'analisi dei rischi basata su un metodo scientifico riconosciuto può dimostrare che in taluni paesi esiste un rischio sensibilmente più elevato di esposizione degli animali o dell'uomo alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE); che un'accurata valutazione epidemiologica eseguita secondo norme uniformi attraverso una procedura comunitaria fornirà le informazioni necessarie sulla situazione di ciascun paese;
- (4) considerando che il comitato direttivo scientifico, nel parere emesso il 23 gennaio 1998, ha stabilito l'elenco

dei fattori che determinano il rischio geografico nelle diverse zone; che lo stesso comitato, nel suo parere del 19-20 febbraio 1998, ha definito il contenuto di una pratica completa sulla situazione epidemiologica in riferimento alle TSE;

- (5) considerando che la presentazione delle informazioni conformemente al parere scientifico suddetto faciliterà il compito dei paesi nell'elaborazione di una domanda di riconoscimento della situazione epidemiologica in riferimento alle TSE; che la valutazione delle domande risulterà agevolata se i dati suddetti vengono presentati secondo il parere scientifico di cui sopra;
- (6) considerando che la strategia della Commissione in merito alla situazione epidemiologica dei paesi si fonderà sul parere del comitato direttivo scientifico; che la Commissione incoraggia pertanto i paesi a presentare una pratica conformemente alla presente raccomandazione,

RACCOMANDA:

1. che gli Stati membri siano invitati a presentare quanto prima possibile, e preferibilmente prima del 1° ottobre 1998, una domanda per il riconoscimento della loro situazione epidemiologica in riferimento alle TSE, il almeno una delle lingue ufficiali della Comunità;
2. che gli Stati membri provvedano affinché i documenti giustificativi che accompagnano la domanda siano redatti e presentati conformemente alle raccomandazioni che figurano nell'allegato;
3. che tutte le domande e richieste di informazioni supplementari siano indirizzate al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale «Politica dei consumatori e protezione della loro salute»
DG XXIV.B.1
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Tel.: (32 2)295 39 62, fax: (32 2)299 63 01, e-mail: tse-status@dg24.cec.be

4. che anche i paesi terzi possano fruire delle possibilità previste dalla presente raccomandazione;
5. che i servizi della Commissione procedano alla valutazione delle pratiche e chiedano al comitato direttivo scientifico di esprimere un parere su tutte le domande.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO***Informazioni da trasmettere nell'ambito di una domanda di riconoscimento della situazione epidemiologica**

Tutti i dati devono essere trasmessi su base annuale, di preferenza a partire dal 1980, e comunque almeno dal 1988.

Gli Stati che presentano una domanda devono adoperarsi per fornire informazioni complete e coerenti. Ai fini della valutazione dei rischi, è possibile che i dati mancanti o considerati incompleti o insoddisfacenti debbano essere sostituiti dalle ipotesi più pessimistiche.

Devono essere trasmesse le seguenti informazioni:*1. Struttura e dinamica delle popolazioni di bovini, ovini e caprini*

- a) numero assoluto di animali per specie e per razza, viventi e al momento della macellazione;
- b) classi di età degli animali per specie, razza, sesso e tipo;
- c) classi di età degli animali per specie, razza, sesso e tipo al momento della macellazione;
- d) ripartizione geografica degli animali per specie e per razza;
- e) ripartizione geografica degli animali in funzione del sistema di allevamento, delle dimensioni dell'allevamento e delle finalità della produzione;
- f) sistema di identificazione e rintracciabilità degli animali.

2. Scambi di animali

- a) importazioni ed esportazioni;
- b) scambi all'interno di una determinata area geografica;
- c) importazioni di embrioni e di sperma;
- d) utilizzo degli animali, degli embrioni o dello sperma importati;
- e) sistemi utilizzati nei macelli per l'identificazione degli animali e della loro origine, nonché dati ottenuti da tali procedure.

3. Alimenti per animali

- a) produzione nazionale di farine di carne e di ossa e loro utilizzo in funzione delle specie e dei sistemi di allevamento (in particolare la percentuale di farina di produzione nazionale somministrata ai bovini, ovini e caprini);
- b) importazioni di farine di carne e di ossa con indicazione del paese d'origine e loro utilizzo in funzione delle specie e dei sistemi di allevamento (in particolare la percentuale di farina di carne e di ossa somministrata ai bovini, ovini e caprini);
- c) esportazioni di farine di carne e di ossa, con indicazione del paese di destinazione.

4. Divieti relativi alle farine di carne e di ossa

- a) descrizione completa;
- b) date di introduzione;
- c) effettiva applicazione, sorveglianza e dati riguardanti l'osservanza del divieto;
- d) possibilità di contaminazione incrociata con altri alimenti.

5. Divieti relativi a frattaglie bovine specifiche e a materiale specifico a rischio

- a) descrizione completa;
- b) date di introduzione;
- c) effettiva applicazione, sorveglianza e dati riguardanti l'osservanza del divieto.

6. *Sorveglianza delle TSE, con particolare riguardo alla BSE e alla scrapie*

- a) incidenza dei casi di BSE e di scrapie confermati da esami di laboratorio;
- b) classi di età, ripartizione geografica e paesi di origine dei casi registrati;
- c) incidenza dei disturbi neurologici per i quali il quadro clinico non consenta di escludere la diagnosi di TSE nelle varie specie animali;
- d) metodologie e programmi di sorveglianza e di registrazione dei casi clinici di BSE e di scrapie, comprese le azioni di formazione e di sensibilizzazione destinate ad agricoltori, veterinari, organismi di controllo e autorità;
- e) incentivi per incoraggiare la denuncia dei casi registrati, regimi di compensazione;
- f) metodologie per la conferma sulla base di esami di laboratorio e la registrazione dei casi sospetti di BSE e di scrapie;
- g) ceppi di eventuali agenti patogeni responsabili della BSE o della scrapie;
- h) sistemi esistenti o progetti in corso per una sorveglianza mirata ed efficace.

7. *Sistemi di fusione e trasformazione degli alimenti per animali*

- a) sistemi utilizzati di fusione e di trasformazione degli alimenti per animali;
- b) natura dei documenti degli impianti di fusione e di trasformazione;
- c) parametri quantitativi e qualitativi relativi alla produzione di farine di carne ed ossa e di sego per ogni sistema di trasformazione;
- d) aree geografiche da cui provengono i materiali trattati;
- e) tipo di materie prime utilizzate;
- f) parametri relativi alle linee di trasformazione distinte per i materiali provenienti da animali sani e da animali sospetti;
- g) sistemi di trasporto e di magazzinaggio delle farine di carne e di ossa o degli alimenti contenenti tali farine.

8. *Macellazione correlata alla BSE e alla scrapie*

- a) criteri di macellazione;
 - b) data di introduzione del regime di macellazione ed eventuali modifiche intervenute successivamente;
 - c) animali macellati (informazioni specificate al punto 1);
 - d) dimensioni degli allevamenti interessati.
-